Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 — **Roma — Sabato, 16 giugno** — **Numero 141**

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno . . . . L.	65	36	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . »	120	80	50

Un numero separato di 16 pagine o meno: in Roma, *cent. 30*; nel Regno, *cent. 35* — Arretrato: in Roma, *cent. 50*; nel Regno, *cent. 60*; all'Estero, *cent. 90*.
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.
Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.*

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale *presso il* MINISTERO DELLE FINANZE.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) *della tariffa* (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Relazione e Regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1254, *che stabilisce l'ordinamento in dieci compartimenti del servizio d'ispezione superiore dell'Amministrazione del demanio e delle tasse.*

Relazione del Ministro segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 14 giugno 1923, sul decreto che stabilisce l'ordinamento in dieci compartimenti del servizio d'ispezione superiore dell'Amministrazione del demanio e delle tasse.

SIRE!

Il servizio d'ispezione superiore affidato dagli ordinamenti in vigore agli ispettori superiori dell'Amministrazione del demanio e delle tasse ha formato oggetto per il passato di svariate organizzazioni.

In origine gli ispettori superiori, alla diretta dipendenza della Direzione generale del demanio e delle tasse sugli affari, avevano residenza stabile presso la stessa direzione generale.

Per effetto del R. decreto 14 novembre 1894, n. 479, e con decorrenza dal 1° gennaio 1895, gli ispettori superiori assunsero il titolo d'ispettori compartimentali, ed in tale veste prestarono servizio in sette compartimenti, con sede stabile nella città capo compartimento.

Gli ispettori compartimentali erano allora otto essendone stati destinati due al compartimento di Roma.

Con altro R. decreto 11 marzo 1900, n. 122, i compartimenti di ispezione superiore furono aboliti con decorrenza dal 1° giugno 1900, e gli ispettori già compartimentali, ripresa la denominazione d'ispettori superiori, furono nominati in numero di sei con sede stabile presso la direzione generale del demanio e delle tasse sugli affari.

Il numero degli ispettori superiori venne successivamente elevato ad otto e poi a dodici, rispettivamente con la legge 24 dicembre 1908, n. 744, e con il R. decreto 23 ottobre 1919, n. 2065,

ed in numero di dodici prestano ora servizio stabile presso la direzione generale del demanio e delle tasse, salvo non frequentissime occasioni d'inchieste nelle provincie quasi sempre provocate da irregolarità riscontrate presso gli uffici esterni dell'Amministrazione e denunciate dalle intendenze di finanza.

La maggiore importanza ed estensione dei servizi affidati agli uffici del registro e la maggiore competenza che con recenti disposizioni è stata assegnata ai ricevitori del registro hanno indotto il governo a studiare se convenga ritornare al sistema già in vigore nel periodo dal 1° gennaio 1895 al 31 maggio 1900, in cui gli ispettori superiori pur essendo alla diretta ed immediata dipendenza dell'Amministrazione centrale, prestavano la loro opera nei vari compartimenti con sede stabile nella città capo luogo di compartimento, e ciò tanto più che essendo stato elevato il numero degli ispettori superiori a dodici, è venuto a mancare il principale motivo che nell'anno 1900 indusse l'Amministrazione alla soppressione dei compartimenti d'ispezione, e cioè il limitato numero degli ispettori allora ridotto a sei.

Al riguardo devesi considerare che un'immediata e non interrotta vigilanza da parte degli ispettori superiori dislocati nei vari compartimenti, sugli importanti servizi ora disimpegnati dagli uffici esecutivi dell'Amministrazione del demanio e delle tasse, potrà evidentemente riuscire pronta ed efficace e quindi più proficua.

Col sistema della suddivisione del servizio d'ispezione nei vari compartimenti l'ispettore superiore sarà in grado di procedere, di propria iniziativa, senza che occorra alcuna speciale delega da parte dell'Amministrazione centrale, alle contestazioni e controverifiche di suo istituto, esercitando così una vigilanza diretta sugli uffici esecutivi e sul personale provinciale d'ispezione, in modo da reprimere non solo le irregolarità e le manchevolezze nei servizi, ma di assicurare che i servizi stessi procedano ovunque con la rigorosa assoluta osservanza delle direttive dell'Amministrazione centrale.

Compito precipuo degli ispettori superiori sarà quello delle controverifiche che in causa anche della cresciuta importanza dei servizi non devono soffrire soluzione di continuità per essere veramente proficue e perchè l'Amministrazione possa trarne un concetto vero e preciso dell'opera che prestano i ricevitori del registro, i conservatori delle ipoteche, gli aiuti e gli applicati e del modo come gli ispettori del demanio e delle tasse esplicano la loro opera di vigilanza.

In definitiva occorre di avvicinare l'alto esecutore del controllo agli uffici esterni, stabilendo nello stesso tempo una corrente viva e continua di rapporti fra gli organi esecutivi e l'Amministrazione centrale.

Solo con tale vigilanza ed assistenza morale potrà raggiungersi l'unione di tutti gli animi del personale del demanio e delle tasse in un unico proposito di dovere e di fede.

Essendo quindi ormai improrogabile ed indeclinabile la necessità di regolare l'importantissimo servizio degli ispettori superiori in armonia anche ai precisi criteri di intensa utilizzazione delle capacità dei funzionari a cui il governo ha deciso di inspirare le sue riforme si è predisposto l'unito decreto-legge con l'annessa tabella, di suddivisione dei compartimenti.

Con lo stesso decreto-legge si provvede anche a disciplinare in via definitiva ed in via transitoria il pagamento dei compensi per indennità di trasferta e di soggiorno spettanti agli ispettori superiori del demanio e delle tasse, limitando tale pagamento alle spese strettamente indispensabili, e si provvede pure analogamente per i casi di reggenza, stabilendo che la riforma abbia attuazione col 1° luglio p. v.

Il sottoscritto confida che la Maestà Vostra si degnerà di apporre al decreto la Sua Augusta firma.

Il Ministro delle finanze
DE' STEFANI

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 30 giugno 1908, n. 304, sullo stato economico degli impiegati civili;

Visto il Nostro decreto 25 ottobre 1919, n. 2065;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per il servizio di ispezione superiore assegnato agli ispettori superiori del demanio e delle tasse, sono costituiti dieci compartimenti.

La circoscrizione di ogni compartimento è stabilita dalla unita tabella, vista, d'ordine Nostro, dal ministro delle finanze.

Art. 2.

Gli attuali ispettori superiori del demanio e delle tasse continuano ad essere alla diretta ed immediata dipendenza della direzione generale del demanio e delle tasse, e hanno la loro sede stabile nei capoluoghi di compartimento indicati nella tabella allegata al presente decreto.

Gli ispettori superiori ai quali non sia assegnato alcun compartimento, restano a disposizione della direzione generale del demanio e delle tasse e hanno la loro sede stabile presso la stessa direzione generale.

Art. 3.

In caso di vacanza, in caso di impedimento dell'ispettore superiore titolare del compartimento per altri incarichi affidatigli, ed in caso di sua assenza per altri motivi, la direzione generale del demanio e delle tasse può affidare la reggenza del compartimento al titolare di un altro compartimento il quale estenderà le verifiche agli uffici del compartimento temporaneamente aggregato al suo. La reggenza può anche essere data dalla direzione generale del demanio e delle tasse ad un ispettore superiore a sua disposizione o ad un ispettore capo del demanio e delle tasse.

Art 4.

Agli ispettori superiori, ogni qualvolta debbano allontanarsi dalla loro sede stabile ed in caso di reggenza di altri compartimenti, spettano le normali indennità di trasferta o soggiorno stabilite dalle disposizioni in vigore per gli impiegati in missione. Le stesse normali indennità competono per le eventuali reggenze degli ispettori capi.

L'ufficio degli ispettori superiori sarà nei locali delle intendenze di finanza del capoluogo di compartimento, ad eccezione di Roma ove l'ufficio sarà nei locali della direzione generale del demanio e delle tasse.

Art. 5.

Per i primi tre mesi dall'attuazione del presente decreto le indennità di soggiorno spetteranno agli ispettori superiori, fatta eccezione per quelli che con-

servano la loro residenza stabile in Roma, anche per il periodo di tempo trascorso nel capoluogo del compartimento loro assegnato.

Uguale trattamento sarà fatto per un periodo non superiore a tre mesi agli ispettori superiori in occasione del loro trasferimento da una ad altra sede.

Art. 6

Il presente decreto, con la annessa tabella, avrà effetto dal 1° luglio 1923.

Il ministro delle finanze è autorizzato ad emanare le norme ed istruzioni di servizio e ad adottare tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

TABELLA della circoscrizione dei compartimenti di ispezione superiore del demanio e delle tasse.

Capoluogo del compartimento	PROVINCIE comprese nel compartimento
Bari	Bari — Catanzaro — Cosenza — Foggia — Lecce — Potenza — Reggio di Calabria
Bologna	Bologna — Ferrara — Mantova — Modena — Parma — Reggio d'Emilia — Rovigo
Firenze	Firenze — Arezzo — Forlì — Perugia — Ravenna — Siena
Genova	Genova — Livorno — Lucca — Massa — Pisa — Porto Maurizio
Milano	Milano — Bergamo — Brescia — Como — Cremona — Piacenza — Sondrio
Napoli	Napoli — Aquila — Avellino — Benevento — Campobasso — Caserta — Chieti — Salerno
Palermo	Palermo — Caltanissetta — Catania — Girgenti — Messina — Siracusa — Trapani
Roma	Roma — Ancona — Ascoli — Cagliari — Grosseto — Pesaro — Macerata — Sassari — Teramo
Torino	Torino — Alessandria — Cuneo — Novara — Pavia
Venezia	Venezia — Belluno — Padova — Pola — Trento — Treviso — Trieste — Udine — Verona — Vicenza — Zara

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro delle finanze
DE' STEFANI.

Regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. **1256**, *che modifica l'art.* **7** *del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 27 aprile 1923, n. 915, che sopprime il Ministero del lavoro e della Previdenza sociale;

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto col presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno, e coi Ministri della Giustizia e degli affari di culto e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel secondo comma dell'art. 7 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966 alinea *b*) viene sostituito il seguente:

« *b*) due rappresentanti del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle finanze e dell'agricoltura.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — TEOFILO ROSSI — DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. **1250**, *che apporta maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1922-23, concernenti spese per conferenze politiche e commerciali.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1922, n. 950;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno ed ad *interim* per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento dei sottosegnati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1922-923, è aumentato della somma per ciascuno di essi indicata:

Cap. n. 23. Missioni politiche e commerciali; incarichi speciali, ecc.	430.000 —
Cap. 54-v. Spese per la Delegazione italiana alla Conferenza di Losanna	230.000 —
	660.000 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 10 maggio 1923, n. 1197, che autorizza la Camera di commercio di Sassari ad imporre una tassa sugli esercenti commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto camerale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di Commercio e Industria ed il Regolamento per l'attuazione della legge medesima approvato col R. D. 19 febbraio 1911, n. 245;

Viste le deliberazioni 31 marzo 1922 e 7 marzo 1923 della Camera di Commercio e Industria di Sassari;

Udito il parere del Consiglio Superiore del Commercio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di Commercio e Industria di Sassari è autorizzata ad imporre una tassa sugli esercenti commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto camerale con le seguenti modalità.

Art. 2.

La tassa verrà applicata nella misura sottoindicata:

1. Per commercio girovago:

a) da parte di esercenti che trasportano la loro merce su carretti trainati a mano sulla persona:

fino ad un mese	L. 4
da uno a tre mesi	» 10
da tre a sei mesi	» 18
da sei mesi ad un anno	» 30

b) da parte di esercenti che trasportano la loro merce con mezzi propri di locomozione animali o meccanici:

da uno a 15 giorni	L. 15
da 15 giorni ad un mese	» 25
da uno a tre mesi	» 60
da tre a sei mesi	» 100
da sei mesi ad un anno	» 180

c) da parte di esercenti che vendono nelle pubbliche piazze su banchi fissi o mobili, di ciarlatani e di coloro che offrono le loro merci a domicilio dei compratori:

fino a 15 giorni	L. 12
da 15 giorni ad un mese	» 20
da uno a tre mesi	» 50
da tre a sei mesi	» 100
da sei mesi ad un anno	» 175

2. Per esercizi temporanei di manifatture, mercerie, chincaglie, confezioni, mode, oggetti preziosi, in locali privati, alberghi e galleggianti:

per un giorno	L. 10
da 2 a 15 giorni	» 30
da 15 giorni ad un mese	» 80
per ogni mese o successivo o frazione di mese	» 40

Per vendite di altri oggetti la tassa è ridotta alla metà.

3. Per esercizi di stralcio o di liquidazione:

fino ad un mese	L. 20
per ogni mese successivo o frazione di mese	» 10

4. Per atti di commercio e di compravendita compiuti nel distretto da parte di persone non soggette per i detti atti a tassa camerale:

a) per commercio di bestiame:

da 1 a 15 giorni	L. 30
per ogni settimana successiva o frazione di settimana	» 10

b) per altri commerci le tasse precedenti sono ridotte alla metà.

Art. 3.

Sono esenti da tassa:

1) i commessi viaggiatori e rappresentanti di commercio, quando non portino seco merci o non ne facciano

traffico, ma si limitino alla esibizione di campionari o ad assumere commissioni.

2) gli esercenti girovaghi, quando portino sulla persona, senza aiuto di veicoli, merce per un valore non eccedente le L. 100.

Art. 4.

Non possono essere colpiti gli esercizi temporanei in negozi o magazzini aperti al pubblico, qualora il commercio che vi si compie si riferisca ad una azienda principale inscritta nei ruoli della tassa camerale.

Art. 5.

La tassa predetta sarà riscossa con i privilegi delle imposte erariali e con le norme contenute nell'annesso regolamento.

Ordiniamo che il presente Decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI.

Visto, Il Guardasigilli: OVIGLIO.

REGOLAMENTO

per l'applicazione è la riscossione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di Commercio e Industria della Provincia di Sassari.

(Regolamento approvato nella seduta del Consiglio Camerale del 31 Marzo 1922).

Art. 1.

E' considerato commercio temporaneo quello esercitato con carattere provvisorio in luogo aperto e chiuso, in negozio di bazar di stralcio, di liquidazione, in albergo, in case private, su galleggianti, nonchè la incetta temporanea e saltuaria di merci e prodotti destinati alla esportazione dal distretto camerale; commercio girovago il traffico ambulante fatto su banchi fissi o mobili, su veicoli o a mezzo d'uomo.

Art. 2.

Chiunque intenda esercire commercio temporaneo o girovago in un Comune della Provincia di Sassari, deve farne denuncia al Sindaco, od al Presidente della Camera di commercio, ove intenda esercire tale commercio nel capoluogo.

Art. 3.

Se l'esercizio debba compiersi successivamente in più comuni l'esercente sarà tenuto alla denuncia in ogni singolo comune, salva la facoltà per il medesimo di fare unica denunzia alla Camera di commercio. In quest'ultimo caso l'esercente, che abbia provato l'anticipato pagamento della tassa presso una delle esattorie della Provincia avrà diritto ad una speciale carta di autorizzazione rilasciata dalla Camera di commercio e vistata dalle autorità di Pubblica Sicurezza.

Art. 4.

La denuncia deve indicare: il nome e cognome, la paternità, il domicilio dell'esercente, il comune o i comuni nei quali intende svolgere il suo commercio e la durata di questo.

Art. 5.

La denucia deve essere anetriore all'inizio dell'esercizio. La mancata o ritardata denuncia dà luogo ad una sovratassa del 50 per cento.

Art. 6.

In base alla denuncia e ad altri elementi a sua disposizione il presidente della Camera di commercio o il sindaco del comune accerterà la tassa dovuta e trasmetterà ordine di riscossione al l'esattore comunale.

Art. 7.

L'esattore richiederà al contribuente il pagamento della tassa sotto comminatoria della esecuzione fiscale privilegiata in conformità delle leggi vigenti sulla riscossione delle imposte.

Art. 8.

In assenza dell'esattore il versamento della tassa dovrà essere fatto direttamente presso l'Ufficio Municipale.

Art. 9.

Gli agenti della forza pubblica, le guardie e i messi municipali, le guardie di finanza, sono tenuti a denunziare al Sindaco del luogo o al Presidente della Camera di Commercio gli esercenti commercio temporaneo o giravago, che non possono provare l'effettuato pagamento della tassa. Agli scopritori di esercizi temporanei e girovaghi non denunciati verrà corrisposta la sovratassa di cui all'art. 4.

Art. 10.

I proventi delle tasse accertate per cura dei Comuni saranno devoluti per metà ai Comuni stessi e per metà alla Camera di Commercio.

Art. 11.

Al termine di ogni trimestre i Sindaci trasmetteranno alla Camera di Commercio l'elenco di ogni accertamento compiuto, e gli esattori verseranno al Cassiere della Camera l'ammontare delle tasse riscosse per conto di questa dedotta la quota spettante al Comune e l'aggio ad essi spettante per la imposta erariale ordinaria.

Art. 12.

Gli esattori saranno tenuti a segnalare alla Camera le esecuzioni infruttuose entro un mese dalla loro data. In caso contrario non potranno essere esonerati dal versamento delle tasse non riscosse.

Art. 13.

Ogni ricorso contro la applicazione della tassa deve essere diretto al Presidente della Camera di Commercio.

Contro la decisione del Presidente è ammesso reclamo da redigersi su competente carta da bollo nel termine di un mese previo pagamento della tassa.

Visto: d'Ordine di Sua Maestà:
Il Ministro per l'Industria ed il Commercio
TEOFILO ROSSI.

Regio decreto 7 giugno 1923, n. 1244, che stabilisce norme speciali per la consegna in cancelleria dei ricorsi e controricorsi per cassazione in materia civile e per la presentazione dei motivi aggiunti nei ricorsi penali.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visti l'art. 1 del r. d. 24 marzo 1923, n. 601 e gli articoli 1, 3, 14 e 25 del r. d. di pari data, n. 602, gli articoli 524, 529 e 531 del codice di procedura civile, gli articoli 268 e 289 del regolamento generale giudiziario;

Visti gli articoli 510 e 521 del codice di procedura penale;

Ritenuta l'opportunità di facilitare i rapporti fra gli avvocati ammessi al patrocinio presso la corte di cassazione ma non residenti in Roma, con gli uffici della stessa corte, per la trattazione degli uffici civili;

Ritenuta anche la convenienza di facilitare egualmente a chi non sia residente in Roma la presentazione dei motivi aggiunti nei ricorsi in materia penale;

Sulla proposta del Guardasigilli, ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I ricorsi, i controricorsi in materia civile, e i volumi degli atti e documenti possono essere consegnati alla cancelleria della Corte di Cassazione mediante spedizione per posta in piego raccomandato (anche con ricevuta di ritorno) dall'avvocato che sottoscrive il ricorso o il controricorso.

Agli atti predetti, quando occorra, deve essere unita la carta bollata di cui è prescritto il deposito preventivo, o una cartolina vaglia per il suo importo ed inoltre la somma di lire dieci per spese postali.

Deve anche essere unita una copia semplice dell'elenco di tutte le carte inviate, sottoscritta dall'avvocato.

Art. 2.

Il cancelliere della Corte di Cassazione restituisce al mittente, per mezzo della posta, la copia dell'elenco da lui datata e sottoscritta in segno di ricevuta. La data deve essere quella dell'arrivo e della registrazione degli atti.

In caso di difformità fra l'elenco e il contenuto del piego, il cancelliere della Corte di Cassazione ne fa menzione tanto nella copia che restituisce quanto sull'originale e nel registro della cancelleria.

Art. 3.

La data di arrivo delle carte, certificate come sopra, stabilisce il giorno in cui la consegna è legalmente avvenuta in cancelleria.

Art. 4.

La consegna dei ricorsi, dei controri[illegible] lumi degli atti e dei documenti può essere fatta validamente anche al cancelliere dell'autorità giudiziaria che pronunziò la sentenza impugnata.

In questo caso la consegna del ricorso con gli atti relativi deve essere eseguita dieci giorni prima del termine stabilito nell'art. 526 del codice di procedura civile. La consegna del controricorso può essere fatta anche nell'ultimo giorno del termine stabilito nell'art. 531 prima parte dello stesso codice.

Il cancelliere verificata la corrispondenza delle carte ricevute con l'elenco che le accompagna, ne rilascia ricevuta con indicazione della data e trasmette immediatamente ogni cosa alla cancelleria della Corte di Cassazione per posta in piego raccomandato a spese dell'interessato.

Art. 5.

Gli avvocati non residenti in Roma che abbiano versato o inviato con cartolina vaglia al cancelliere della Corte di Cassazione lire dieci per spese postali riceveranno in lettera o piego raccomandato l'elenco di cui all'art. 1, il ricorso per adesione e il controricorso notificati nella cancelleria, l'avviso dell'udienza stabilito per la discussione e il dispositivo della sentenza.

Se la spesa complessiva per gli invii postali sia inferiore a lire dieci, la differenza sarà restituita dal cancelliere.

Art. 6.

La notificazione del ricorso per adesione e quella del controricorso possono sempre essere fatte all'avvocato della parte ricorrente, anche se non risiede in Roma o non vi ha eletto domicilio.

Art. 7.

Nei ricorsi per Cassazione in materia penale i motivi aggiunti possono essere presentati legalmente nella cancelleria della autorità giudiziaria che pronunziò la sentenza. Tale presentazione deve essere fatta almeno tre giorni prima della scadenza del termine stabilito nello art. 510 del codice di procedura penale.

Il cancelliere certifica sui motivi la data di presentazione e li trasmette immediatamente alla cancelleria della Corte di Cassazione per posta in piego raccomandato, a spese dell'interessato.

Art. 8.

L'avviso del giorno stabilito per l'udienza prescritto nel capoverso dell'art. 521 del codice di procedura penale deve essere dato dal cancelliere ai difensori delle parti almeno 15 giorni prima.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno 1° luglio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, Il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 7 giugno 1923, n. **1253**, *contenente norme per l'attuazione delle nuove tabelle organiche degli uffici giudiziari e norme transitorie relative alle promozioni dei magistrati.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Norme per l'attuazione delle nuove tabelle organiche degli uffici giudiziari.

Art. 1.

I consiglieri ed i sostituti procuratori generali delle corti di cassazione soppresse possono essere di ufficio destinati ai posti di grado equiparato che sieno o si rendano disponibili entro il 30 settembre 1923 con preferenza per le sedi delle corti soppresse cui erano addetti, salvo in ogni caso la disposizione dell'art. 11 del presente decreto ed il giudizio del Ministro sulla idoneità alle funzioni inerenti al posto disponibile.

I magistrati suddetti, anche dopo aver ottenuto la nuova destinazione a sensi del presente articolo, possono essere trattenuti nelle precedenti funzioni fino al 31 dicembre 1923 a norma del penultimo comma dell'art. 9 del R. D. 3 maggio 1923, n. 1165.

Art. 2.

I magistrati addetti alle corti di appello ed ai tribunali, dei quali, con regio decreto 24 marzo 1923, n. 601, fu trasferita la sede in altra città, saranno di ufficio destinati alla nuova residenza con effetto dal 1° ottobre 1923 nei limiti della pianta stabilita con le nuove tabelle per la corte e il tribunale di cui si tratta.

Saranno considerati in eccedenza i magistrati meno anziani di ciascun grado.

Avranno in ogni caso la preferenza su tutti gli altri i magistrati che siano mutilati di guerra o decorati con medaglia al valore.

Art. 3.

La disposizione dell'articolo precedente sarà osservata anche nel caso che uno o più uffici soppressi siano trasferiti ad altro ufficio di nuova istituzione, ovvero aggregati ad altro ufficio conservato.

Quando il territorio dell'ufficio soppresso sia ripartito tra vari uffici conservati, i magistrati appartenenti all'ufficio soppresso sono trasferiti all'ufficio cui è aggregata la maggior parte del territorio dell'ufficio soppresso; coloro che rimangono in eccedenza o gli interessati che lo richiedano possono essere trasferiti agli altri uffici, salvo in ogni caso, che si oppongano ragioni di servizio o di incompatibilità.

Art. 4.

Per i posti direttivi, compreso in essi quello di presidente delle sezioni di corte di appello o di tribunale, non si applicano le disposizioni dell'articolo precedente. A tali posti verranno destinati di ufficio i magistrati che offrano, a giudizio del ministro, i maggiori requisiti per idoneità.

Art. 5.

Il titolare di una pretura soppressa può essere di ufficio trasferito a quella cui essa viene aggregata, se il posto è vacante.

Nel caso che non sia vacante il posto di titolare e alla pretura conservata sia assegnato anche un posto di giudice in sottordine o di uditore vice pretore, da potersi coprire temporaneamente con un giudice ai sensi del successivo articolo 14 e del decreto 3 maggio 1923, numero 1165, vi potrà essere destinato il titolare della pretura soppressa, purchè sia meno anziano del titolare.

Se siano aggregate più di due preture tutte provviste di titolare, rimanendo sempre a capo della pretura conservata l'antico titolare di questa, gli altri potranno esservi destinati in sottordine purchè meno anziani di lui.

Qualora il numero dei posti in sottordine sia inferiore a quello dei titolari delle preture soppresse, saranno preferiti i più anziani.

Art. 6.

In tutti i casi in cui, secondo le nuove tabelle, vi sia riduzione di pianta nei vari uffici giudiziari, la riduzione cade sui membri meno anziani in cascun grado addetti all'ufficio medesimo, i quali si considerano in eccedenza.

Art. 7.

I posti vacanti negli uffici giudiziari dopo l'applicazione dei precedenti articoli e quelli che si renderanno disponibili entro due mesi dalla pubblicazione delle nuove tabelle saranno assegnati ai magistrati degli uffici soppressi che non abbiano potuto essere collocati in conformità degli articoli precedenti, e a quelli rimasti in eccedenza negli uffici conservati, in concorso con gli applicati negli uffici giudiziari della medesima sede e, nei casi per i quali ricorrano gravissime circostanze personali o di famiglia, anche con magistrati che chiedano il trasferimento in altre sedi.

A tal fine entro dieci giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* del presente decreto gli interessati potranno manifestare con regolare domanda le loro aspirazioni.

Nell'assegnazione dei posti disponibili sarà data la preferenza ai più anziani nel grado, tenuto conto della rispettiva classificazione di merito. A parità di merito saranno prescelti i mutilati di guerra e i decorati di medaglia al valore.

Art. 8.

I magistrati possono essere destinati nelle varie sedi disponibili, anche di ufficio, sia con le stesse funzioni da essi esercitate sia con funzioni equiparate.

I consiglieri di corte di appello potranno però essere destinati nei tribunali come presidenti di sezione solo se siano meno anziani del presidente del tribunale; e i giudici e i sostituti procuratori del Re potranno essere trasferiti anche nei mandamenti con funzioni di pretore.

Fuori di questo caso, il passaggio dei magistrati dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa può essere disposto solo col consenso dell'interessato, ma non occorre il parere del Consiglio Superiore della Magistratura. Per il posto di ruolo da assegnare al magistrato che abbia ottenuta la promozione in seguito a scrutinio speciale per il pubblico ministero si applica l'ultimo comma dell'art. 4 del regio decreto-legge 12 ottobre 1919, n. 1901. Qualora però al momento in cui viene disposto il passaggio nella giudicante non fosse ancora giunto il tempo del proprio scrutinio ordinario, il magistrato conserverà il suo grado e sarà collocato nell'ultimo posto del ruolo dei colleghi del grado medesimo.

Per i primi presidenti e i procuratori generali delle corti di appello soppresse o trasformate in sezioni, la loro destinazione nelle sedi disponibili è disposta sentito il Consiglio dei Ministri anche senza loro consenso, il quale non occorre nemmeno per il caso di passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti o viceversa.

Art. 9.

Le disposizioni dell'articolo precedente si osservano fino a che tutto il personale di magistratura non sia sistemato in conformità delle nuove tabelle, rimanendo sospesa fino al detto termine l'applicazione degli articoli 106, 107 e 108 del regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978, ferma sempre la preferenza per i mutilati di guerra e per i decorati di medaglia al valore.

Art. 10.

Gli applicati che, decorsi tre mesi dalla pubblicazione delle tabelle, non fossero stati sistemati in pianta negli uffici della stessa sede in cui prestano servizio, dovranno entro i quindici giorni successivi raggiungere la residenza che sarà loro assegnata.

La presente disposizione e quella contenuta nell'ultimo capoverso dell'art. 1 del R. D. 3 maggio 1923, n. 1165, non riflettono le applicazioni alla corte di cassazione dei funzionari giudiziari provenienti dal ruolo della magistratura della Venezia Giulia e Tridentina e della Dalmazia, autorizzate dai RR. decreti legge 4 maggio 1920, n. 589, e 26 giugno 1921, n. 849.

Art. 11.

Nella nomina dei presidenti e dei procuratori del Re dei tribunali più importanti indicati nelle nuove tabelle debbono essere preferiti gli attuali titolari dei rispettivi uffici, quando già si trovino in possesso dei requisiti necessari per la promozione al grado di consigliere o di sostituto procuratore generale di cassazione, o li conseguano entro il 31 dicembre 1923.

Gli attuali presidenti e procuratori del Re dei detti tribunali che non potessero conservare il posto, saranno, col loro consenso, nominati presidenti di sezione o procuratore del Re aggiunto nel tribunale medesimo o consiglieri o sostituti procuratori generali presso la corte di appello nella stessa sede entro il 31 dicembre 1923; altrimenti si provvederà alla loro destinazione in altro ufficio senza il loro consenso.

Art. 12.

Nelle corti di appello di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, uno dei presidenti di sezione dovrà essere adibito alle funzioni di presidente di corte di assise in conformità delle nuove tabelle. Esso potrà però esercitare anche le funzioni di presidente di sezione presso la corte di appello.

Qualora, al momento dell'attuazione delle dette tabelle, tutti i posti siano coperti e nessuno dei titolari sia in grado e voglia assumere le dette funzioni, il meno anziano può essere di ufficio trasferito ad altra sede, per essere sostituito con altro presidente di sezione idoneo alla presidenza della corte di assise.

Art. 13.

Per la completa attuazione delle nuove tabelle sarà provveduto con decreto reale alla nuova composizione delle sezioni delle corti di appello e dei tribunali.

Il decreto avrà attuazione dal 1° ottobre 1923 e rimarrà in vigore tutto l'anno giudiziario 1924.

Art. 14.

Ai posti di uditori vice pretori assegnati nei mandamenti della tabella *D* allegata al regio decreto 3 maggio 1923, n. 1165, potranno essere destinati indistintamente, fino a che siano emanate nuove dsiposizioni sull'ordinamento giudiziario, così gli uditori che abbiano i necessari requisiti come i giudici o i pretori, purchè meno anziani del titolare.

Art. 15.

I magistrati attualmente in servizio presso le corti di cassazione di Firenze, Napoli, Palermo, Torino, presso le corti e le sezioni di corte di appello soppresse e presso i tribunali e le preture soppresse, non possono fruire delle ferie del corrente anno giudiziario, nel periodo indicato nei decreti ministeriali del 9 e 13 dicembre 1922. Ad essi però può essere concesso separatamente, ed anche in altra epoca, un congruo periodo di riposo, compatibilmente con le esigenze del servizio e previo consenso del Ministro della giustizia.

Art. 16.

Ferma restando la disposizione di cui all'art. 1 capoverso ultimo, del R. D. 3 maggio 1923, n. 1165, i funzionari di cancelleria e segreteria potranno continuare nelle applicazioni disposte ai sensi dell'art. 38 del R. D. 2 settembre 1919, n. 1626. In caso di mancanza o di assoluto impedimento del titolare dell'ufficio, il primo presidente della corte di appello potrà anche disporre l'applicazione di funzionari di cancelleria e segreteria a norma dell'art. 19 della legge 18 luglio 1907, n. 512, senza indennità, per un termine non superiore a tre mesi e non prorogabile.

Questa ultima disposizione cesserà di aver vigore dopo che sarà provveduto al completamento della pianta organica del personale di cancelleria e segreteria.

CAPO II.

Norme transitorie relative alle promozioni dei magistrati.

Art. 17.

Fino a che non siano emanate nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario, per le promozioni dei magistrati continueranno ad osservarsi le norme attualmente in vigore, salve le modificazioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 18.

Ai fini delle promozioni ai gradi di consigliere di corte di cassazione e parificati restano fermi gli scrutini eseguiti fino alla data del presente decreto.

La prima sezione del Consiglio Superiore della Magistratura completerà inoltre gli scrutini, già richiesti, dei consiglieri di corte di appello e magistrati parificati, i quali compiano dieci anni di grado entro il 1923, e procederà nel corso dell'anno corrente, su domanda degli interessati, allo scrutinio degli altri magistrati dello stesso grado, i quali abbiano conseguito il grado attuale per merito a norma della legge 14 luglio 1907, n. 511, ovvero in seguito a scrutinio nel quale siano stati classificati promovibili per merito eccezionale, purchè entro il 31 dicembre 1923 compiano almeno 7 anni di anzianità nel grado attuale.

La domanda di scrutinio dovrà essere fatta non oltre due mesi dalla entrata in vigore del presente decreto e tutti gli scrutini dovranno essere eseguiti entro il 30 ottobre 1923.

Art. 19.

Gli scrutini preveduti nell'articolo precedente saranno eseguiti in conformità delle norme vigenti.

Le promozioni da conferire fino al 30 giugno 1924 saranno fatte in base ai detti scrutini secondo le norme seguenti.

Salva la preferenza a favore di coloro che siano classificati promovibili per merito eccezionale, le altre promozioni sono conferite ai promovibili a scelta; e tra questi la preferenza è data a coloro che abbiano ottenuto tale classificazione a voti unanimi, non oltre però il limite dei due quinti dei posti assegnati complessivamente ai promovibili a scelta.

Gli scrutini anzidetti rimangono senza effetto se la promozione non segua entro il 30 giugno 1924.

Le promozioni che occorrerà disporre a decorrere dal 1° luglio 1924 saranno conferite secondo le norme che verranno date con successivi provvedimenti.

Art. 20.

Per le promozioni ai posti di consigliere di corte di appello e parificati restano fermi gli scrutini già eseguiti fino alla data del presente decreto.

I magistrati così scrutinati vengono collocati, secondo la classificazione ottenuta, in due elenchi, uno per i promovibili a scelta e l'altro per i promovibili semplicemente, ed in base a tali elenchi può provvedersi alle prime promozioni occorrenti dopo la pubblicazione del presente decreto secondo le norme contenute nell'articolo 28.

Art. 21.

La seconda sezione del Consiglio Superiore della magistratura procederà inoltre, entro il 30 novembre 1923, allo scrutinio a turno di anzianità dei giudici e sostituti procuratori del Re nel numero che sarà indicato dal Ministro.

Tale numero non potrà essere maggiore di cento dall'ultimo già scrutinato dal Consiglio superiore.

Art. 22.

La richiesta del Ministro contenente il numero dei magistrati da scrutinare a turno di anzianità, con l'indi-

cazione del termine entro il quale i candidati invieranno i lavori e i titoli per lo scrutinio e del periodo al quale devono riferirsi i lavori giudiziari da presentare obbligatoriamente, è pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero della giustizia, con l'avvertenza che allo scrutinio possono presentarsi, oltre i magistrati a cui la richiesta si riferisce, anche coloro che si trovino nelle condizioni indicate nel seguente articolo.

E' soppresso lo scrutinio speciale per il pubblico ministero stabilito dagli articoli 4 del regio decreto legge 12 ottobre 1919, n. 1901, e 12 del regio decreto 15 settembre 1922, n. 1284.

Art. 23.

Possono presentarsi allo scrutinio prima del proprio turno di anzianità, facendone domanda, i giudici e i sostituti procuratori del Re che siano compresi entro il trecentocinquantesimo numero di graduatoria dopo quello dell'ultimo magistrato al quale si riferisce la richiesta di scrutinio a turno, quando si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) abbiano conseguito il grado attuale per merito a norma della legge 14 luglio 1907, n. 511, ovvero in seguito a scrutinio nel quale siano stati classificati promovibili a scelta a voti unanimi;

b) siano, per capacità e cultura giuridica non comune e ottima condotta, dichiarati, con deliberazione motivata del Consiglio giudiziario presso la Corte di appello, meritevoli di ottenere la promozione con anticipazione. Tale dichiarazione non può essere fatta quando non ricorrano particolari titoli di merito che devono essere specificatamente indicati nella deliberazione.

La dichiarazione sarà senza effetto per coloro che nelle classificazioni annuali prescritte dall'art. 19 della legge 14 luglio 1907, n. 511, e dall'art. 9 del relativo regolamento, non abbiano costantemente conseguita dal Consiglio giudiziario presso il Tribunale la classifica di ottimo, o che non furono dichiarati promovibili dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello a norma dell'art. 19 della legge medesima, o che, infine, nello scrutinio per la promozione al grado attuale secondo gli ordinamenti del tempo non conseguirono la classificazione di promovibile a scelta.

Non sono ammessi, in ogni caso, allo scrutinio prima del loro turno coloro ai quali, in seguito a giudizio disciplinare, sia stato inflitto un provvedimento superiore all'ammonizione.

Art. 24.

La domanda di scrutinio per i magistrati i quali a norma dell'articolo precedente si presentano allo scrutinio prima del loro turno, deve essere inviata al Ministero insieme ai lavori, titoli e documenti entro il termine stabilito nell'avviso pubblicato nel bollettino ufficiale.

Qualsiasi domanda inviata dopo la scadenza del termine ivi fissato è senza effetto.

Qualora occorra la dichiarazione del Consiglio giudiziario indicata nella lettera *b*) dell'articolo precedente, la domanda deve essere corredata della detta dichiarazione.

Per i magistrati che non prestino servizio da oltre un biennio presso gli uffici giudiziari dipendenti dalla Corte di appello, la dichiarazione può essere fatta dai capi dell'ufficio al quale sono addetti; e per coloro che prestino servizio come applicati o trattenuti presso il Ministero della giustizia, sarà fatta dal Ministro Guardasigilli, sentito il Consiglio di amministrazone del Ministero.

In ogni caso, copia della domanda, quando questa sia direttamente inviata al Ministero, dovrà essere dall'interessato presentata ai suoi capi gerarchici, i quali provvederanno ad inviare al Ministero le informazioni necessarie per lo scrutinio.

I magistrati che abbiano diritto ad essere scrutinati in base agli articoli precedenti, se hanno già presentato al Consiglio superiore i propri titoli per lo scrutinio in seguito ad anteriori richieste, sono dispensati dal presentare nuovi titoli e lavori e saranno scrutinati su quelli già presentati purchè ne facciano domanda nel termine stabilito, se si tratta di scrutinio prima del turno.

Per i magistrati da scrutinare a turno non è necessaria in nessun caso la domanda, ma i titoli e i lavori dovranno essere inviati nel termine prefisso.

Art. 25.

Agli scrutinii il Consiglio superiore della magistratura procede secondo le norme vigenti.

Nella valutazione dei titoli dei magistrati appartenenti al pubblico ministero si terranno in particolare conto le informazioni sulle speciali attitudini alle funzioni requirenti e sul modo col quale queste sono state esercitate.

I magistrati ritenuti meritevoli di promozione sono classificati *in promovibili semplicemente, promovibili a scelta e promovibili per merito distinto*.

La classificazione di promovibile per merito distinto è attribuita a quei magistrati dei quali il grado di merito sia riconosciuto notevolmente superiore a quello medio dei colleghi classificati promovibili a scelta.

La detta classificazione deve raccogliere almeno quattro quinti dei voti.

Art. 26.

Tutti gli scrutinii preveduti dalle precedenti disposizioni devono essere completati entro il 30 novembre 1923.

Gli ulteriori scrutinii che fossero necessari non potranno essere iniziati prima del 1° gennaio 1924, secondo le norme che saranno date con successivi provvedimenti.

Art. 27.

In base ai risultati degli scrutinii eseguiti fino al 30 novembre 1923 saranno formati tre elenchi di promovibili secondo le rispettive classificazioni.

Negli elenchi dei promovibili per merito distinto e dei promovibili a scelta prenderanno posto i magistrati che abbiano ottenuta tale classificazione osservato l'ordine della rispettiva anzianità. Ma quelli scrutinati prima del loro turno hanno diritto di prendere posto nell'elenco dei promovibili a scelta solo se abbiano conseguito tale classificazione a voti unanimi. Se la detta classificazione sia loro conferita a semplice maggioranza, essi non potranno conseguire la promozione prima che sia giunto il turno dello scrutinio dei loro colleghi di pari anzianità.

I detti elenchi, una volta formati, diventano irrevocabili, salvo gli eventuali spostamenti in seguito alle deliberazioni delle sezioni unite sui ricorsi presentati dagli interessati.

I magistrati scrutinati posteriormente per qualsiasi ragione, anche se più anziani, non potranno prendere posto negli elenchi già formati.

L'elenco dei magistrati dichiarati promovibili semplicemente è unico. In esso ciascun magistrato prenderà posto secondo la propria anzianità, qualunque sia il tempo in cui venga scrutinato.

Art. 28.

I magistrati classificati promovibili per merito distinto sono promossi con preferenza su tutti gli altri. Le altre promozioni sono conferite per quattro quinti ai promovibili a scelta e per un quinto ai promovibili semplicemente.

Tra i magistrati egualmente classificati l'ordine della promozione è determinato dalle seguenti regole.

Tra i promovibili per merito distinto l'ordine è determinato da quello di iscrizione nell'elenco. Coloro che hanno conseguito tale classificazione a voti unanimi sono però preferiti a quelli che conseguirono la stessa dichiarazione con quattro quinti dei voti.

Tra i promovibili a scelta l'ordine è ugualmente determinato da quello dell'iscrizione nell'elenco, e gli inscritti in elenchi di successiva formazione sono promossi successivamente. Ma l'ordine è spostato per effetto della designazione delle attitudini del magistrato alle funzioni giudicanti o alle requirenti. Inoltre i promovibili a scelta che abbiano ottenuto almeno due voti per la promovibilità per merito eccezionale o per merito distinto sono promossi con l'anticipazione di posti dodici sui loro colleghi.

L'ordine di promozione tra i promovibili semplicemente è determinato dall'anzianità di graduatoria.

Art. 29.

Al fine di assicurare il sollecito andamento dei lavori della seconda sezione del Consiglio superiore della magistratura per gli scrutini da compiere a norma del presente decreto, è in facoltà del presidente del Consiglio superiore di modificare la distribuzione dei componenti effettivi del Consiglio medesimo tra le due sezioni, assegnando alla seconda coloro che per ragione del loro ufficio possano più facilmente attendere in modo continuativo ai lavori degli scrutinii.

Alla seconda sezione sono inoltre aggregati, in qualità di membri supplenti, sei magistrati scelti tra i consiglieri di Corte di cassazione o magistrati di pari grado residenti in Roma e nominati con decreto reale, sentito il Consiglio dei ministri.

Art. 30.

Uno dei membri effettivi della seconda sezione, designato dal presidente del Consiglio superiore, sarà incaricato di coadiuvare e supplire il presidente della seconda sezione, il quale ha facoltà di distribuire il lavoro fra i membri della medesima, senza distinzione fra membri effettivi e supplenti, determinando quali di essi debbano intervenire alle singole sedute. Queste, occorrendo, possono essere tenute anche contemporaneamente da due gruppi di componenti, secondo la designazione che in questo caso sarà fatta di mese in mese dal presidente del Consiglio superiore, sentito il presidente della seconda sezione.

Fermo il numero di cinque votanti per le deliberazioni delle sezioni, alle sedute può sempre intervenire un numero maggiore di componenti osservata la disposizione dell'ultimo capoverso dell'art. 19 del regio decreto 15 settembre 1922, n. 1284. Per la validità dell'adunanza non è indispensabile l'intervento di un professore membro effettivo o supplente.

CAPO II.

Disposizioni generali.

Art. 31.

Le disposizioni dell'art. 105 del regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978, concernente i requisiti per la nomina ai posti di procuratore generale presso la Corte di appello è abrogata.

Art. 32.

La disposizione dell'art. 107 del regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978, si applica soltanto ai posti da coprirsi in via di tramutamento, salvo quanto è disposto nel precedente articolo 9 e non riguarda i posti i quali devono essere conferiti su deliberazione del Consiglio dei ministri.

Sono ammessi ad aspirare ai posti di cui è pubblicata la vacanza i magistrati che hanno il grado corrispondente o parificato alla data in cui presentano la domanda entro il termine stabilito dal citato articolo 107,

Art. 33.

I Capi delle Corti, oltre che nei casi contemplati nell'articolo 14 del regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978, possono ricevere incarichi fuori della residenza, mediante decreto reale, sentito il Consiglio dei ministri.

Quando l'incarico fuori della residenza debba durare per tempo non breve, il Ministro della giustizia dà i provvedimenti opportuni per assicurare la regolarità del servizio.

Art. 34.

Per i pretori nominati in virtù del decreto legge 6 luglio 1919, n. 1149, del regio decreto 21 settembre 1919, n. 1747, dell'articolo 4 del regio decreto legge 21 dicembre 1919, n. 2488, il triennio di esercizio nelle funzioni, prescritto dall'articolo 91 del regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978, per il conseguimento della inamovibilità, dovrà computarsi a decorrere dal giorno 6 aprile 1922, data del decreto con cui vennero confermati nell'impiego.

Art. 35.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE STEFANI.

Visto, Il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 7 giugno 1923, n. 1252, che dispone il passaggio della « Gazzetta ufficiale » del Regno dalla dipendenza del Ministero dell'interno a quella del Ministero della giustizia e degli affari di culto e detta le norme per la compilazione e la pubblicazione di essa.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il Regio decreto 8 giugno 1893, n. 377;

Visto il decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, numero 749;

Visto il Regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro della giustizia e degli affari di culto, di concerto col Ministro dell'interno e col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La *Gazzetta ufficiale* del Regno è pubblicata a cura del Ministero della giustizia e degli affari di culto, in conformità delle disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

La pubblicazione si farà in tutti i giorni, non festivi, nelle ore pomeridiane.

Art. 3

La *Gazzetta* sarà divisa in due parti:

nella prima saranno pubblicate tutte le leggi e decreti che dovranno essere inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, e, su richiesta del Ministro proponente, d'accordo col Ministro guardasigilli, gli altri decreti Reali o Ministeriali di carattere speciale, nonchè tutte le normali e le circolari esplicative dei provvedimenti legislativi, eccetto quelle di carattere riservato. Vi saranno pure pubblicate le disposizioni emanate dalle Presidenze delle due Camere, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero della Real Casa;

nella seconda saranno pubblicati gli annunzi e gli altri avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti del Regno.

Le due parti del giornale saranno stampate in fogli o parti di foglio separati e distinti, la prima con l'intestazione « *Gazzetta ufficiale* - Parte prima », la seconda *Gazzetta ufficiale* - Seconda parte - Foglio delle inserzioni ».

Esse potranno essere poste in vendita anche separatamente.

Art. 4.

La direzione e la redazione della *Gazzetta* saranno affidate all'ufficio di pubblicazione delle leggi presso il Ministero della giustizia e degli affari di culto.

L'amministrazione, la stampa e la vendita della *Gazzetta* saranno affidate al Provveditorato generale dello Stato che assume anche la vendita della Raccolta delle leggi e decreti.

Art. 5.

L'attuale ufficio della *Gazzetta ufficiale* è soppresso.

Il personale che attualmente vi è addetto, rimarrà in servizio fino a quando non sarà provveduto ai termini dell'art. 6 del presente decreto.

Art. 6.

Con altro decreto da emanarsi su proposta del Ministro della giustizia e degli affari di culto, di concerto col Ministro delle finanze, sarà provveduto al riordinamento del personale di redazione della *Gazzetta*, nonchè alla sistemazione del personale attualmente addetto all'ufficio di essa, che si ritenga necessario mantenere in servizio, ed all'eventuale dispensa del rimanente.

Art. 7.

Con regolamento da emanarsi mediante R. decreto, su proposta del Ministro della giustizia e degli affari

di culto, d'accordo col Ministro delle finanze, saranno determinate le norme per la esecuzione del presente decreto.

Art. 8.

Sono abrogati il Regio decreto 8 giugno 1893, numero 377, e tutte le altre disposizioni contrarie al presente decreto.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1923.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 14 giugno 1923, numero 1255, che istituisce nuove marche da bollo per atti civili, per cambiali, per stabilimenti termali e per conti degli alberghi, locande e pensioni.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del regio decreto 16 ottobre 1921, numero 1522;

Visti l'art. 10 della legge 29 agosto 1922, n. 1254, e l'art. 1 del regio decreto legge 18 marzo 1923, n. 548;

Visti gli art. 1 e 9 del regio decreto legge 18 marzo 1923, n. 541;

Visti gli art. 7 n. 3 e 14 del testo unico della legge sulle tasse di bollo approvato con Nostro decreto del 6 gennaio 1918, n. 135;

Attesochè per l'attuazione delle citate disposizioni è necessario istituire nuove marche da bollo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In sostituzione della marca da bollo a tassa fissa, ora in uso da lire 0,25, oltre il doppio decimo, è istituita una marca da cent. 30 che ha la stessa forma, distintivi e colore di quella sostituita.

Nella parte inferiore della marca è stampata l'indicazione del valore « Centesimi 30 ».

Art. 2.

In corrispondenza alla graduazione della tassa di bollo sulle cambiali stabilita dall'art. 1 del Regio Decreto 16 ottobre 1921, n. 1522, sono istituiti nuovi tipi di marche definitive a tassa graduale per cambiali da lire 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 30 e 50, oltre l'addizionale.

Le marche da L. 1, 2, 3, 5, 6 e 7 sostituiscono quelle provvisorie istituite con l'art. 3 del regio decreto 5 gennaio 1922, n. 9.

Le dette marche hanno tutte la forma di un rettangolo alto millimetri 22 e largo millimetri 18: portano la leggenda « Tassa di bollo per cambiali » e nella parte centrale l'indicazione del valore rispettivo espresso in cifre arabiche su campo circolare con disegni diversi, circondati da una zona circolare portante la leggenda « Regno d'Italia » ed il valore della marca ripetuto in lettere.

Gli spazi angolari lasciati liberi dalla zona anzidetta sono occupati da fregi uguali per tutte le marche, eccettuate quelle da L. 3 e da L. 6, che portano fregi differenti per ciascun colore.

Le nuove marche sono stampate su carta filigranata bianca portante la corona reale, impressa in filigrana a chiaro scuro.

Le marche da L. 1, 2, 3, 5, 6, e 7 hanno i seguenti colori:

Marca da lire 1 (una) lacca viola di garanza
» » 2 (due) tinta granata
» » 3 (tre) giallo arancio
» » 5 (cinque) rosso scarlatto
» » 6 (sei) giallo cupo
» » 7 (sette) verde oliva

Le marche da lire 10, 30 e 50 hanno i colori così distinti:

Marca da lire 10 (dieci) fondo bleu orientale, leggenda bleu nero;

Marca da lire 30 (trenta) fondo verde, leggenda lacca granata;

Marca da lire 50 (cinquanta) fondo giallo, leggenda bruno cupo.

Art. 3.

E' pure istituita una marca provvisoria a tassa graduale per cambiali da lire 4, oltre l'addizionale.

Detta marca ha rispettivamente la forma, i distintivi ed il colore dell'attuale marca a tassa graduale da lire 4,80, oltre l'addizionale; salvo la diversa indicazione della tassa, in lire quattro sovra impressa in *nero* in tutte lettere.

Art. 4.

Per la riscossione del diritto erariale sui biglietti giornalieri e di abbonamento per ingresso e per cure agli stabilimenti balneari, termali, idroterapici ed idrologici, di cui all'art. 10 della legge 29 agosto 1922, n. 1254 ed all'art. 1 del Regio Decreto 18 marzo 1923, n. 548, sono istituiti tre tipi di nuove marche da bollo speciali da L. 0,50, e da L. 3 e 6 comprensive quest'ultime due della addizionale pro mutilati.

Queste marche hanno tutte la forma di un rettangolo alto millimetri 28 e largo millimetri 22 e sono stampate su carta bianca portante sulla filigrana la Corona reale.

Esse constano di una cornice a spigoli vivi formata da triplice filetto rettilineo, la quale racchiude un serto circolare di foglie d'alloro e di quercia, tenute insieme da due nastri con la estremità a svolazzo. Entro il serto circolare campeggia su fondo lineato orizzontalmente l'effigie di S. M. Vittorio Emanuele III, veduta di profilo e rivolta a destra dell'osservatore.

Nella parte superiore delle marche è stampata la leggenda « Marca da bollo » e nella parte inferiore l'indicazione del valore « centesimi 50 », « lire tre », « lire sei ».

Le marche da lire 0,50 sono stampate in un solo colore « bruno cupo » e le marche da lire tre e sei sono stampate, ciascuna, in due diversi colori.

L'effigie, il campo lineato ed il tratteggio diagonale sono in « *turchino* » per le marche da lire 3 ed in « *violetto* » per le marche da lire 6. La cornice, il serto circolare e le iscrizioni sono in « *violetto* » per la marca da lire 3 ed in « *bruno siciliano* » per la marca da lire 6.

Su tutte le marche anzidette poi è altresì impressa in nero la leggenda su due linee « Stabilimenti Termali ».

Art. 5.

Per la riscossione delle tasse di bollo sulle note e conti degli alberghi, locande e pensioni di cui all'art. 1, lett. *a*) e *b*) della tariffa annessa al regio decreto-legge 18 marzo 1923, n. 551, sono istituiti otto tipi di marche doppie da Lire 0,10; 0,20; 0,50; 1,00; 2; 5; 20 e 50, senza addizionale.

Dette marche hanno la forma, i distintivi ed il colore delle attuali marche doppie definitive per la tassa *lusso e scambi* di corrispondente importo, salvo la leggenda « alberghi » sovra impressa in nero su una sola linea.

Art. 6.

La vendita delle marche di che agli articoli precedenti avrà principio presso gli uffici del registro a misura che gli stessi uffici ne saranno provvisti.

Le marche da bollo a tassa fissa da L. 0,25, oltre il doppio decimo attualmente in vendita, continueranno ad usarsi fino ad esaurimento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE

A. DE STEFANI.

Visto, Il Guardasigilli: OVIGLIO.

Scioglimento di Consiglio comunale.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 19 aprile 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Surbo (Lecce).

SIRE!

Da un'inchiesta eseguita sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Surbo, sorta dalle elezioni generali del 1920, sono emersi gravissimi abusi ed irregolarità.

L'ufficio comunale è stato trovato in deplorevole disordine, privo dei principali registri ed inventari prescritti dalla legge e persino delle copie delle liste elettorali; i registri delle deliberazioni sono irregolarmente tenuti; al personale è stato corrisposto lo stipendio al netto della R. M., e talora in misura notevolmente superiore a quella stabilita dalla pianta organica.

La situazione finanziaria del Comune è assai critica per la mancata riscossione dei ruoli delle tasse locali e per lo sperpero del pubblico denaro anche in spese non previste in bilancio, o eccedenti le previsioni; per far fronte alle esigenze di cassa sono stati contratti mutui con privati, senza alcuna autorizzazione, ad interesse gravoso, per la maggior parte del loro ammontare non versati nella Cassa comunale, e dei quali non risulta la precisa erogazione; sono state indebitamente anticipate somme sui fondi del Comune al segretario comunale, senza operare a carico di questo alcuna trattenuta per il rimborso. Il carico tributario non è stato equamente ripartito e l'applicazione delle tasse è stata fatta con spirito partigiano; non sono stati esaminati i conti resi dall'esattore per gli esercizi del 1914 in poi; la gestione annonaria ha dato luogo ad indebito maneggio di pubblico denaro da parte di amministratori.

Tutti i pubblici servizi procedono in modo anormale: trascurato ed insufficiente il cimitero; abbandonata la nettezza urbana; deficiente e costosa l'illuminazione, gestita irregolarmente in economia; in pessime condizioni la viabilità, nonostante le notevoli somme all'uopo erogate senza controllo e senza alcuna garanzia, sicchè si è potuto accertare l'effettuato pagamento di brecciame in misura notevolmente superiore a quella effettivamente fornita.

L'elenco dei poveri è stato compilato con criteri di eccezionale ed ingiustificata larghezza, comprendendovi persino il sindaco e gli amministratori; il dazio è gestito in economia, senza regolamento e senza idoneo controllo e non sono stati convenientemente tutelati gli interessi del Comune in confronto del cessato appaltatore in seguito alla rescissione dell'appalto effettuata senza alcuna formalità.

Le deduzioni fornite dall'Amministrazione, in seguito alla contestazione degli addebiti, confermano sostanzialmente il grave disordine amministrativo e contabile in cui versa la civica azienda e la urgente necessità di un'opera attiva ed energica di riorganizzazione dei servizi pubblici; d'altro canto l'anormale situazione succennata ha creato nella popolazione un grave malcontento che va sempre più acuendosi e che potrebbe presto dar luogo a pericolose manifestazioni e a gravi perturbamenti. Anche per ragioni d'ordine pubblico si rende perciò indispensabile procedere allo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un R. commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge

comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Surbo, in provincia di Lecce, è sciolto

Art 2.

Il sig. Emanuele Urso è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Decreto Commissariale per la nomina di rappresentanti ufficiali del Governo italiano nella Commissione internazionale per la navigazione aerea.

IL VICE COMMISSARIO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62;

Visto il decreto di S. E. il commissario per l'aeronautica in data 28 febbraio 1923;

Visto l'art. 34 della Convenzione 13 ottobre 1919 per il regolamento della navigazione aerea, approvata e resa esecutoria con R. decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1878, ratificata con atto del 13 marzo 1923;

DECRETA:

Art. 1.

Sono nominati quali rappresentanti ufficiali del Governo italiano nella Commissione internazionale per la Navigazione Aerea il signor grand'uff. Arturo Mercanti e il tenente colonnello cav. uff. Pier Ruggero Piccio.

Art. 2.

È nominato quale esperto nella Sottocommissione Giuridica l'avv. prof. grand'uff. Pietro Cogliolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, 17 maggio 1923.

Il vice commissario per l'aeronautica
FINZI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA MARINA

Commissariato per i servizi della marina mercantile

COMUNICATO

Interpretazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 26 aprile 1923, n. 1045 che approva le nuove convenzioni marittime provvisorie.

Nel numero 126 della *Gazzetta ufficiale* del 30 maggio u. s. è pubblicato il R decreto-legge 26 aprile 1923, n. 1045 che approva le convenzioni provvisorie stipulate con le Società esercenti i servizi marittimi sovvenzionati.

Nel richiamare l'attenzione della S. V. sopra tale decreto, credo opportuno di segnalare l'art. 2 perchè la disposizione in esso contenuta riceva esatto adempimento, in armonia a quanto segue.

In forza di detto articolo, la Società per l'esercizio delle linee per le grandi isole e le colonie, la Società italiana di servizi marittimi per l'esercizio di linee per il Mediterraneo Orientale ed il Mar Nero, la Società italiana di servizi marittimi per l'esercizio della linea celerissima per l'Egitto e la Società marittima italiana per l'esercizio della linea Genova-Bombay hanno obbligo nell'assunzione del personale, di prendere, nei limiti delle esigenze dei rispettivi servizi, il personale amministrativo e di mare proveniente dalle Società che prima delle attuali convenzioni esercitavano linee sovvenzionate. Al personale così assunto continueranno ad essere intieramente applicate tutte le disposizioni contenute nei precedenti capitolati e comunque in vigore per il personale, comprese quelle concernenti la previdenza, i regolamenti organici e la Cassa pensioni.

Con le vigenti norme per il trattamento del personale i nuovi assuntori dei servizi marittimi sovvenzionati, dovranno, nei limiti delle esigenze delle rispettive aziende, assumere personale amministrativo e di mare, già addetto a servizi marittimi sovvenzionati, rimasto senza impiego, sebbene valido ed idoneo. Avverto infine che nel riordinamento dei servizi marittimi sovvenzionati sarà stabilito l'obbligo dei futuri assuntori dei servizi stessi di assumere, nei limiti delle proprie occorrenze, il personale amministrativo e di mare proveniente dalle cessate Società, purchè valido ed idoneo.

Roma, 14 giugno 1923.

Il commissario
Ciano.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sottosegretariato di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra

Servizio assistenza militare

Enti che si occupano dell'assistenza ai combattenti più bisognosi registrati a mente del R. decreto 4 novembre 1919, n. 2225.

Enti registrati in data 30 maggio 1923:

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della:
Sezione dell'Associazione nazionale combattenti di Chioggia — Canicattì — Buriano — Giuncarico — Orbetello — Desulo — Teulada — Domanico.
Sezione dell'Associazione nazionale fra mutilati invalidi e reduci di guerra di Favara.

Enti registrati in data 31 maggio 1923:

Comitato d'assistenza ai combattenti più bisognosi della Sezione dell'Associazione nazionale combattenti di San Piero in Campo.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del tesoro

Comunicato.

Si rende noto che il Ministro delle finanze ha disposto che col giorno 27 corrente abbia principio in tutte le Provincie del Regno il pagamento della cedola della rendita consolidata 3.50 % al portatore e mista e della rendita 5 % al portatore di scadenza al 1° luglio 1923.

Rettifiche d'intestazione **2ª Pubblicazione.** **(Elenco n. 40).**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 %	691900	399 —	Chiaventone Angiolina di Paolo, nubile, dom. in Ivrea (Torino), con usufrutto vitalizio ad *Otello* Teresa fu Giovanni, ved. di *Regalio Antonio*, dom. in Ivrea	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio ad *Ottello* Teresa fu Giovanni, ved. di *Regaglio Giovanni*, dom. in Ivrea
Consolidato 5 %	128914	250 —	Triglia *Adelaide-Adalgisa* fu Leopoldo, minore, sotto la patria potestà della madre Costa Marianna fu Emilio, ved. Triglia, dom. a Sarzana (Genova)	Triglia *Adelaide-Clotilde* fu Leopoldo, minore, ecc., come contro
»	86429	165 —	Cavallero Ferdinanda *di* Luigi, *nubile*, dom. a Valenza (Alessandria)	Cavallero Ferdinanda *fu* Luigi, minore, *sotto la tutela del fratello Carlo*, dom. come contro
3,50 %	797457	367 50	Squarzini Felice fu Emilio, dom. a Genova, con usufrutto vitalizio a *Castiglione* Maria-Orsola fu Sebastiano, nubile, dom. a Genova	Squarzini Felice fu Emilio, dom. a Genova, con usufrutto vitalizio a *Castigliano* Maria Orsola fu Sebastiano
»	276415	28 —	*Miserere Maria-Caterina* di Luigi, moglie di Giuseppe Tartara, dom. in Cascinagrossa (Alessandria)	*Misarere Caterina*, ecc., come contro
Consolidato 5 %	142469	115 —	Ingrassia *Guido* fu Salvatore, minore, sotto la patria potestà della madre Dionisi Agata, ved. Ingrassia, dom. a Caltanissetta	Ingrassia *Raffaele-Guido* fu Salvatore, minore, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 2 giugno 1923. ***Il direttore generale:*** **D'ARIENZO.**

CONCORSO FRA LE IMPRESE DI TEATRI LIRICI

Art. 1.

E' bandita fra le Imprese dei Teatri Lirici Italiani, già costituite o da costituirsi, una gara al fine di agevolare la rappresentazione di nuove e pregevoli opere musicali italiane.

Art. 2.

Entro il 31 agosto 1923 ciascuna impresa che intenda partecipare alla gara, dovrà presentare, con istanza in carta da bollo da L. 2,40, diretta al Ministero della Pubblica Istruzione (Direzione Generale Antichità e Belle Arti) non più di un'opera in musica di autore italiano vivente, che non sia stata prima rappresentata in pubblico teatro.

Con l'istanza dovranno pervenire al Ministero: il libretto dell'Opera stampato o dattilografato; la partitura per orchestra e la relativa riduzione per canto e pianoforte stampata o chiaramente manoscritte.

Art. 3.

Non potranno essere presentate al concorso le opere che già siano state inviate per i concorsi banditi nel luglio 1921 e nel giugno 1922.

Art. 4.

Entro il 30 novembre 1923 una Commissione di cinque membri, nominata dal Ministro della Pubblica Istruzione sceglierà fra le opere presentate le due che giudicherà migliori e meritevoli di essere eseguite. A ciascuna delle due imprese che le avranno presentate sarà concessa una sovvenzione di L. 40.000 con l'obbligo di provvedere alla loro pubblica rappresentazione in un importante teatro italiano.

Art. 5.

Sarà in facoltà della Commissione predetta di escludere dalla gara le opere di quegli autori che godendo già di larga notorietà nel pubblico non abbiano bisogno di aiuti per essere rappresentate.

Nel caso che taluna delle opere prescelte sia in un atto la sovvenzione di cui all'art. 4 potrà essere ridotta fino alla metà.

Art. 6.

Le imprese teatrali delle opere prescelte dovranno entro il 31 gennaio 1924 presentare al Ministero della Pubblica Istruzione il piano completo per l'esecuzione delle dette opere, con l'indicazione della città, del teatro, della stagione lirica e con ogni altra indicazione che il Ministero riterrà necessaria per assicurare la degna rappresentazione delle opere stesse.

Art. 7.

Dell'opera prescelta ciascuna impresa si obbligherà a dare almeno tre rappresentazioni entro l'anno 1924.

L'impresa che non adempia a quest'obbligo decadrà da ogni diritto; e sarà in facoltà del Ministero della Pubblica Istruzione, udito il parere della Commissione di cui all'art. 4, di assegnare la sovvenzione ad altra impresa di fiducia dell'autore, la quale si offra di subentrare all'impresa inadempiente.

Art. 8.

L'ordine di pagamento sarà dato quando ogni impresa abbia adempiuto agli obblighi di questo bando.

Art. 9.

A ciascuno degli autori delle opere prescelte per la rappresentazione saranno versate L. 10.000 a titolo di indennità di spese per la preparazione del materiale musicale, dopo che questo sarà stato consegnato all'impresa.

Nel caso che l'opera prescelta sia in un atto, la detta indennità potrà essere ridotta sino alla metà.

Roma, 1 giugno 1923.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
GENTILE.

INSERZIONI

ERRATA-CORRIGE

SOCIETÀ IMMOBILIARE INDUSTRIALE

Genova

Nell'avviso di convocazione d'assemblea pubblicato a pag. 415(della *Gazzetta ufficiale* del 28 maggio 1923, n. 124, l'assemblea stessa è stata erroneamente indicata come *straordinaria*, anzichè *ordinaria*, come qui si retti ca.

Cooperativa Popolare di consumo

ORTONA A MARE

Si rende noto che il tribunale di Lanciano, con provvedimento del 30 aprile 1923, ha nominato il sottoscritto liquidatore della Cooperati a Popolare di consumo di Ortona.

Avv. Giuseppe De Benedictis.

15337 — A pagamento

Società anonima " L'Igienica „

Lavanderia e stireria a vapore

SEDE IN NAPOLI

Gli azionisti della Società anonima « L'Igienica » sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 3 luglio 1923, alle ore 11, nei locali della sede sociale in Napoli, Cupa Caiafa n. 4-bis, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Aumento del capitale sociale.
Dimissioni del Consiglio d'amministrazione.
Elezione del nuovo Consiglio.
Comunicazioni varie.

L'assemblea straordinaria di seconda convocazione, per il caso che nella prima non si raggiungesse il numero legale, è fissata per lo stesso giorno 3 luglio 1923, alle ore 16.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione
Anchise Grossi.

Il segretario
avv. Giuseppe Sassone.

15440 — A pagamento.

" TERNI „

Società per l'industria e l'elettricità

Terni, Vickers Terni, Carburo

Anonima

SEDE IN ROMA
via Due Macelli num. 66

Capitale L. 200.000.000 - versato L. 120.000.000

AVVISO

Si prevengono i possessori delle obbligazioni 4 0[0 e 4 1[2 0[0 della ex-Società degli Alti Forni, Fonderie ed acciaierie di Terni e della ex-Società it liana per il Carburo di calcio che a cominciare dal 1° luglio 1923 si effettuerà il pagamento degli interessi semestrali maturatisi col 30 giugno 1923 e cioè:

A) Obbligazioni ex-Società Acciaierie Terni in L. 10 sotto deduzione del 15 0[0 e cioè in L. 8.50 per i titoli al portatore, ed in L. 10 senza alcuna detrazione per i titoli nominativi.

B) Obbligazioni ex-Carburo di Calcio in L. 11.25 sotto deduzione del 15 0[0 e cioè in L. 9.56 per i titoli al portatore, ed in L. 11,25 senza alcuna detrazione per i titoli nominativi.

Il pagamento della cedola 38 appartenente alle obbligazioni al portatore della cessata Società Acciaierie di Terni sarà fatto presso tutte le sedi e succursali della Banca commerciale italiana mentre il pagamento della cedola 40 (emissione 1903-909) e della cedola 24 (emissione 1911) della cessata Società Carburo di calcio, presso tutte le sedi e succursali della Banca commerciale italiana e del Credito italiano.

Il pagamento degli interessi dovuto ai titolari dei certificati nominativi sarà fatto presso la Direzione generale della « Terni » via Due Macelli n. 66, previa stampigliatura del titolo comprovante l'effettuato pagamento.

Roma, 15 giugno 1923.

La Direzione generale.

15441 — A pagamento.

Pastificio Triestino Società per azioni

Trieste

I signori azionisti sono convocati in congresso generale ordinario per il giorno 5 luglio a. c., alle ore 16 1/2, nei locali della Banca commerciale Triestina, Trieste, via Mazzini, n. 34, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Presentazione dei bilanci 1921 e 1922.
3. Riferta dei revisori dei conti e deliberazione in proposito.
4. Elezione di consiglieri d'amministrazione.
5. Fissazione del onorario dei Comitato esecutivo.
6. Elezione di due revisori dei conti e di un sostituto e fissazione dell'onorario dei revisori.

AVVERTENZE

Per intervenire all'assemblea, gli azionisti dovranno depositare le loro azioni non più tardi del giorno 29 giugno a. c. presso la Banca commerciale Triestina in Trieste, o presso le rispettive sedi di Trieste dell'Anglo-Austrian Bank, Ltd. Londra o della Banca Nazionale di credito, oppure presso la Banca di credito popolare in Trieste.

A sensi dell'art. 29 dello statuto sociale ogni 20 azioni danno diritto ad un voto.

Trieste, 11 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15442 — A pagamento.

Società anonima " Terreno all'Isola Giussani „

SEDE IN MILANO

Capitale L. 110.000

I signori soci sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria in Milano, nello studio notarile Moretti-Monforte, via Broletto, 16, per il giorno 4 luglio 1923 ore 14, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 5 luglio 1923, stessa località ed ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti.
4. Determinazione dell'emolumento ai sindaci per l'anno 1922.
5. Nomina dell'amministratore a termini dell'art. 15° dello statuto.

Parte straordinaria:

1. Modifica della denominazione e dello scopo sociale e proroga della durata della Società.
2. Aumento del capitale contro conferimento di stabili alla Società e deliberazioni relative.
3. Modifica degli articoli 1, 3, 4 e 5 dello Statuto e approvazione del nuovo testo.

Per l'intervento all'assemblea occorre depositare le azioni alla sede sociale, Milano, via Fieno, n. 6 non oltre il giorno 28 giugno 1923 ore 14, per la prima convocazione, ed entro il giorno 29 giugno 1923, stessa ora, per la seconda.

Milano, 12 giugno 1923.

L'amministratore
Gustavo Pasquè.

15445 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA

Industrie Forestali Liguri

IN LIQUIDAZIONE

SEDE IN GENOVA

I signori azionisti della Società anonima industrie forestali liguri in liquidazione sono avvertiti che essendo andati deserti l'assemblea ordinaria indetta per il giorno 30 marzo 1923 in prima convocazione e per il giorno 28 aprile 1923 in seconda convocazione, sono invitati a nuova assemblea ordinaria che avrà luogo in Genova il giorno 10 luglio p. v. alle ore 11. presso lo studio dei liquidatori rag. Agostino Briasco e dott. Mario Cotta Ramusino, sito in via XX Settembre n. 3 interno 8, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dei liquidatori.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del conto degli amministratori e del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Nomina dei sindaci e determinazione del loro compenso.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni presso i liquidatori almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Qualora per quals asi causa la detta assemblea non potesse aver luogo e dovesse perciò rendersi necessaria una seconda convocazione, questa resta fin d'ora fissata pel giorno 28 luglio p. v. sullo stesso luogo, alla stessa ora e col medesimo ordine del giorno.

I depositi fatti per la prima assemblea saranno validi anche per quella di seconda convocazione.

Genova, 12 giugno 1923.

I liquidatori.

15444 — A pagamento.

SOCIETA' ROMANA

per la fabbricazione dello zucchero

Anonima

Sede in Roma

Capitale sociale L. 20.000.000 - interamente versato

Pagamento interessi obbligazioni

Si avvertono i signori portatori di obbligazioni della Società che a partire dal 1° luglio 1923, saranno pagabili presso la sede sociale e presso tutte le sedi della spettabile Banca nazionale di credito, gli interessi maturati nel primo semestre 1923 (cedola n. 8) in ragione di L. 27.50 per ogni obbligazione, previa deduzione della tassa del 15 0/0 per i titoli al portatore.

Roma, 11 giugno 1923.

L'amministratore delegato.

15446 — A pagamento

KOSMOS

Società anonima di assicurazioni marittime

FIRENZE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria che avrà luogo presso il curatore sig. dott. Francesco Sacchi nel suo studio via Calzaioli. n. 3. Firenze il 7 luglio 1923. alle ore 15 ed occorrendo in seconda convocazione alle ore 18 dello stesso giorno per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di concordato in ragione del 9 0/0 con cessione di tutte le attività sociali; garante il sig. m.se Gherardo Rangoni.

Il deposito delle azioni dovrà eseguirsi presso il curatore almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Firenze, 15 giugno 1923.

Il curatore
dott. F. Sacchi.

15450 — A pagamento.

Società anonima molino Rapuzzi

Sede Cremona

Capitale L. 6.000.000 interamente versato

Avviso di convocazione d'assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria nel giorno di mercoledì 4 luglio p. v. ore 14, in una sala del Credito commerciale, gentilmente concessa, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Aumento del capitale sociale da L. 6.000.000 a L. 9.000.000 e modalità relative.
2. Modificazione dell'art. 6 dello statuto sociale.
3. Comunicazioni varie.

Per intervenire all'assemblea i soci dovranno depositare le loro azioni al portatore presso la sede della Società o presso le sedi e succursali del Credito commerciale o presso la sede della Banca popolare di Cremona, tre giorni liberi prima di quello della convocazione.

I possessori delle azioni al nome possono intervenire senza alcuna formalità.

Nel caso che andasse deserta la prima adunanza, l'assemblea rimane senz'altro chiamata in seconda convocazione per il successivo giorno di mercoledì 11 luglio p. v., nello stesso luogo ed ora, rimanendo valido il già fatto deposito delle azioni.

Cremona, 14 giugno 1923.

Il presidente
ing. A. Robbiani.

15448 — A pagamento.

Società Generale Elettrica della Sicilia
(già Società Elettrica della Sicilia Orientale)

SEDE IN TAORMINA

Capitale L. 50.000.000

I portatori delle nostre obbligazioni sociali 4 1/2 % sono avvisati che la cedola n. 25 è pagabile a partire dal 1° luglio 1923, presso le Casse dei seguenti istituti autorizzati: Banca commerciale italiana, Credito italiano, Società italiana per le Strade Ferrate Meridionali. Banca Nazionale di credito, Banco di Roma, Banca Zaccaria Pisa.

Il pagamento sarà effettuato nella misura di L. 11.25 per ogni obbligazione nominativa e di L. 9,56 per ogni obbligazione al portatore.

Milano, giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15449 — A pagamento.

Società italiana della Celluloide

ANONIMA

Sede in Castiglione Olona

Capitale versato L. 5.000.000

Aumento del capitale a lire 10.000.000 —

In assemblea generale straordinaria dei soci di questa anonima in data 19 aprile 1923 (come da verbale del giorno stesso n. 3491 di rep. a rogito del notaio dott. Giuseppe Vincenzo Castelletti), presenti e rappresentate 4071 delle 5000 azioni costituenti il capitale sociale, venne deliberato l'aumento del capitale medesimo da cinque a dieci milioni di lire, e cioè mediante emissione alla pari, di 5000 azioni nuove da L. 1000 cadauna, da offrirsi in opzione agli azionisti attuali, in ragione di un'azione nuova ogni azione vecchia.

Tale delibera venne dal R. tribunale di Varese omologata mediante decreto 8 maggio 1923.

In relazione a quanto precede, si invitano i signori azionisti che intendessero valersi del diritto di opzione loro spettante per l'aumento di capitale di cui sopra, a volerlo esercitare tenendo presente quanto segue:

a) il diritto d'opzione deve essere esercitato in un giorno feriale dal 1° al 5 luglio 1923 e mediante presentazione dei certificati provvisori delle azioni vecchie, elencati sul modulo firmati dal sottoscrittore il quale dovrà precisare se intende ritirare le nuove azioni in titoli al portatore ovvero nominativi;

b) delle azioni che non venissero optate entro il 5 luglio 1923 disporrà il Consiglio d'amministrazione;

c) ai portatori di un numero dispari di azioni verrà rilasciato un buono d'opzione;

d) la presentazione entro il 6 luglio 1923 dei due buoni d'opzione darà diritto all'opzione di una azione nuova; trascorso il 6 luglio p. v. i portatori di buoni d'opzione non presentati si intenderanno decaduti da ogni diritto;

e) le azioni nuove avranno godimento dal 1° luglio 1923; l'importo relativo dovrà essere per 5/10 versato alla cassa sociale al momento dell'opzione e per gli altri 5/10 a richiesta del Consiglio d'amministrazione;

f) tutte le azioni dovranno entro il mese di luglio p. v. essere presentate per la stampigliatura comprovante l'avvenuto aumento del capitale sociale ed, ove del caso, l'esercitata opzione;

g) l'esercizio dell'opzione, il versamento dell'importo delle azioni, della stampigliatura dei titoli si faranno alla sede sociale.

Castiglione Olona, 10 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15452 — A pagamento.

Società anonima meccanica Fina

IN LIQUIDAZIONE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria presso la sede sociale in Milano, via Plinio, vicolo Coronetta, n. 2, per il 2 luglio, alle ore 15, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina di un liquidatore in sostituzione di altro rinunciante.
2. Eventuale riconferma o nomina dell'altro liquidatore.
3. Eventuale limitazione dei liquidatori ad uno solo ed eventuale nomina e determinazione dei relativi poteri.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni alla sede sociale entro il 25 corrente.

Nel caso andasse deserta la prima adunanza, i signori azionisti s'intendono fin d'ora convocati per il giorno successivo alla stessa ora e località.

Milano, 10 giugno 1923.

I sindaci.

15454 — A pagamento.

Comune di Chatillon

AVVISO

di secondo esperimento d'asta

Essendo riuscita infruttuosa l'asta bandita pel 6 giugno si rende noto:

Sabato 30 giugno corrente, alle ore 15, nell'ufficio comunale di Châtillon, avrà luogo un secondo esperimento d'asta per la vendita di n. 4500 piante nella foresta Grand-Bois ripartite nei tre lotti qui appresso:

Lotto 1.

N. 354 larici mc. 204.514 a L. 9407,64.
N. 1414 abeti mc 875 850 a L. 35.909,85.
Totale L. 45.317,49.

Lotto 2.

N. 215 larici mc. 145.083 a L. 6673.82,
N. 1557 abeti mc. 919.892 a L. 38.945,57.
Totale L. 45,619,39.

Lotto 3.

N. 930 abeti mc. 680.359 a L. 27.894,72.

L'asta seguirà col metodo della candela vergine e l'aggiudicazione avrà luogo anche con un solo concorrente.

I fatali pel miglioramento del ventesimo scadono il 20 luglio p. v., alle ore 16.

Deposito per l'ammissione all'asta 1/10 del prezzo base.

Cauzione definitiva 1/10 del prezzo di aggiudicazione.

Capitolato ed atti visibili presso l'ufficio comunale.

Con molta probabilità si procederà prossimamente alla martellata di 2000 piante nella stessa foresta.

Châtillon, 9 giugno 1923.

Il R. commissario
Fissore.

15457 — A pagamento.

MERCANTILE ITALIANA

Società anonima importazioni ed esportazioni

SEDE IN GENOVA

Capitale versato L. 5,400.000

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea generale ordinaria, inserito nella *Gazzetta ufficiale* del Regno d'Italia n. 138, delli 13 giugno per il giorno 30 corrente, per errore materiale di trascrizione, alla pratica n. 3 dell'ordine del giorno risulta « Bilancio al 30 giugno 1921 » invece di « Bilancio al 30 giugno 1922 », in quanto il bilancio al 30 giugno 1921 venne già regolarmente approvato dall'assemblea generale ordinaria tenutasi il 28 settembre 1921.

Sebbene questo errore materiale sia da tutti facilmente rilevabile, ad ogni fine ed effetto se ne dà comunicazione ai signori azionisti col presente avviso.

Genova, 15 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15476 — A pagamento.

" Giulia "

Società anonima di armamento

TRIESTE

I signori azionisti sono convocati alla 2ª assemblea generale ordinaria che verrà tenuta il giorno 2 luglio 1923, alle ore undici antimeridiane in Trieste, via Lazzaretto Vecchio n. 11.

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio per l'esercizio 1922.
2. Relazione della Giunta di sorveglianza.
3. Deliberazioni relative.

Il deposito delle azioni dovrà effettuarsi a tutto il 30 giugno 1923 presso la sede sociale in Trieste.

Trieste, 13 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15477 — A pagamento.

Congregazione di carità di Torremaggiore

2° AVVISO D'ASTA

per nuovo incanto in seguito a diserzione di gara

Si rende noto

Che la pubblica gara, indetta per il giorno 11 giugno 1923 come era stabilito nel 1° avviso d'asta, pubblicato nei modi e luoghi di pratica in data 15 maggio 1923, ed avente per oggetto per rinnovazione del contratto di fitto del podere « Santa Maria », in agro di Sansevero, è andata deserta.

Che addì 6 del prossimo mese di luglio alle ore 9 antimeridiane nell'ufficio di segreteria di questa Congregazione di carità, ed innanzi al sig. Presidente della Congregazione stessa o chi per lui, avrà luogo un secondo esperimento d'asta, per detto contratto di locazione del podere « Santa Maria » col sistema della candela vergine e si addiverrà all'aggiudicazione definitiva del fitto anche quando si presenti un solo concorrente.

Gli aspiranti alla gara per essere ammessi agli incanti dovranno produrre le ricevuta comprovante il prescritto deposito eseguito presso il tesoriere della Congregazione di carità.

Alle offerte per questo secondo incanto sono applicabili le regole di accettazione e le clausole di nullità stabiliti dal precedente avviso d'asta del 15 maggio 1923, come pure restano ferme

ed invariate tutte le altre condizioni ed obblighi risultanti dal detto primo avviso d'asta in data 15 maggio 1923.

Torremaggiore, 13 giugno 1923.

Il presidente
Ettore Buccino.

Il segretario
Stein.

15464 — A pagamento.

Municipio di Campobasso

Segreteria generale

AVVISO DI PRIMO INCANTO
per l'appalto del taglio del legname della 16ª e 17ª sezione del bosco comunale « Faiete »

SI RENDE NOTO

che alle ore 16 con la continuazione del giorno 25 giugno corrente in questa residenza municipale, innanzi al sindaco, o chi per esso, si addiverrà, col metodo della estinzione di candela vergine a termini abbreviati di 8 giorni, in conformità delle norme prescritte dal titolo II del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, ed in ossequio al deliberato consiliare 11 marzo 1923, n. 21, vistato dal sig. prefetto della Provincia il 30 maggio u. s. al n. 7941, all'appalto, in lotti separati, del taglio del legname delle seguenti sezioni del bosco comunale « Faiete » secondo la stima redatta dall'ufficio forestale di Campobasso in data 20 settembre 1922.

Lotto 1.

Sezione 16ª.
Base d'asta L. 69.100,70.

Lotto 2.

Sezione 17ª.
Base d'asta L. 49.307,22.

Il taglio delle piante ed il trasporto dei prodotti fuori del bosco dovrà eseguirsi nel termine di mesi 12 a cominciare dal giorno in cui avrà luogo la consegna relativa.

Ogni aumento dell'offerta nella gara non potrà essere inferiore a L. 100.

L'appalto sarà provvisoriamente aggiudicato al migliore offerente a pluralità d'offerte.

I concorrenti per essere ammessi agli incanti, dovranno far pervenire entro le ore 15 del giorno 23 corrente al sindaco i documenti seguenti:

1° certificato generale del casellario giudiziario;
2° certificati di moralità e di solvibilità.

Tali certificati dovranno portare la data non anteriore ai tre mesi da quella del presente avviso.

L'ammissione all'asta è inoltre subordinata al deposito presso la tesoreria comunale di una cauzione provvisoria di L. 8000 per ciascun lotto a garenzia dell'offerta e che resterà, per l'aggiudicatario definitivo depositata nella Cassa comunale quale fondo, salvo liquidazione, per le spese d'asta, contrattuali, ecc., le quali tutte sono a completo carico del deliberatario.

L'amministrazione si riserva piena ed insindacabile diritto di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

Nei 5 giorni successivi all'aggiudicazione definitiva, il deliberatario, sotto comminatoria, in caso di inadempienza, dell'incameramento da parte del Comune della cauzione provvisoria e della esecuzione di un nuovo incanto in danno di lui, dovrà versare presso la tesoreria comunale la cauzione definitiva pari al decimo del prezzo di aggiudicazione.

All'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare un fideiussore di riconosciuta solvibilità e bene accetto all'Amministrazione comunale; il quale dovrà assumere anche qualità di supplente nei casi stabiliti dalla legge.

L'aggiudicatario dovrà inoltre sottostare a tutte le condizioni, niuna esclusa, del capitolato d'oneri ammesso al progetto di taglio, approvato dal Consiglio comunale in seduta dell'11 marzo 1923, ed alle speciali norme tecniche stabilite dall'ufficio forestale di Campobasso e facenti parte integrante del cennato capitolato.

Il prezzo del legname risultante dal verbale di aggiudicazione definitiva sarà pagato in tre rate eguali nelle epoche e nelle scadenze qui appresso designate:

1ª rata - dieci giorni dopo la consegna;
2ª rata - sessanta giorni dopo la consegna;
3ª rata - non oltre il 30 novembre 1923.

Gli atti inerenti al presente appalto sono visibili in quest'ufficio comunale (Divisione 1ª archivio), dalle ore 9 alle 16 di tutti i giorni feriali.

Con altro speciale avviso sarà indicato il termine utile per la presentazione delle offerte di aumento in grado di ventesimo.

Campobasso, 11 giugno 1923.

Il segretario generale
Guglielmi.

Visto: Il sindaco
E. Grimaldi.

15459 — A pagamento.

Comune di Palo del Colle

Avviso d'asta di 1° incanto
per l'appalto dei lavori di costruzione di un edificio scolastico

Il giorno 2 luglio prossimo venturo, alle ore 10 con la continuazione, su questo palazzo comunale e nella sala destinata per le pubbliche aste, davanti al sindaco o chi per esso, avranno luogo i pubblici incanti col sistema della estinzione della candela vergine, per l'appalto dei lavori relativi alla costruzione dell'edificio scolastico in questo Comune in base al progetto 30 maggio 1922 superiormente approvato, sul prezzo di base di L. 1.125.000 salvo il ribasso d'asta.

Le opere, oltre quelle impreviste, si distinguono in:

1° lavori di muratura per L. 729.440,47;
2° lavori in pietra da taglio L. 83.014,17;
3° lavori in legno e metallo L. 137.751,33.

I lavori si danno in appalto a norma della legge comunale e provinciale, sotto l'osservanza del capitolato d'oneri in data 30 maggio 1922, e del capitolato generale per le opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, in data 28 maggio 1895 e del regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione delle opere dello Stato approvato con R. decreto 5 maggio 1895, numero 350.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti devono produrre.

a) Un certificato di buona condotta di data non anteriore a sei mesi dal presente avviso, rilasciato dal sindaco ove risiede il concorrente, legalizzato.

b) Un certificato comprovante l'idoneità tecnica rilasciato dal prefetto o sottoPrefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui, lavori pubblici o privati analoghi a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri la sua sufficiente perizia e pratica nell'eseguimento o nella Direzione di detti lavori.

Per ottenere il detto certificato d'idoneità il concorrente dovrà esibire al prefetto o sottoprefetto un attestato rilasciato, se trattasi di lavori pubblici, da un alto funzionario tecnico governativo, in attività di servizio o dall'ing. capo dell'ufficio tecnico provinciale, dal quale risulti che sotto la sua direzione o dell'ufficio a cui è proposto, il concorrente, ha eseguito lavori analoghi a quelli da appaltarsi, e qualora il concorrente non avesse eseguito per conto dello Stato e della Provincia, ma soltanto lavori comunali, o privati importanti sotto la direzione di un ingegnere conosciuto dalle autorità competenti, o dal Collegio degli ingegneri e architetti Pugliesi, in tal caso il certificato di detto ingegnere dovrà specificare quali lavori abbia eseguito il concorrente, ove e quando, e se furono lodevolmente eseguiti, senza dar luogo a liti fra le parti;

c) una dichiarazione nella quale, attestando di aver presa conoscenza del progetto e relativo capitolato d'appalto, delle circostanze locali che possono avere influito sul modo di esecuzione

e sulla determinazione dei prezzi, accettino la responsabilità della buona riuscita dell'opera.

Devono inoltre i concorrenti esibire al presidente dell'asta la ricevuta di aver versato nella tesoreria comunale la somma di L. 6000 come cauzione provvisoria. Il solo deposito dell'aggiudicatario sarà poi trattenuto presso il tesoriere a garanzia dell'asta sino alla stipula del contratto.

La cauzione definitiva sarà equivalente al decimo del prezzo di aggiudicazione, la medesima, oltre che in valuta contante, da versarsi a norma di legge, alla Cassa depositi e prestiti, potrà anche prestarsi con ipoteca eventuale di primo grado su beni rustici ed urbani, aventi però almeno un valore doppio di quello sopraindicato in contanti, dovendo la stima di tali beni farsi, a spese dell'aggiudicatario, dall'ingegnere direttore dell'opera.

Non si farà luogo all'aggiudicazione se non vi saranno almeno due concorrenti.

I fatali pel miglioramento in grado di ventesimo scadranno alle ore 12 del giorno 19 luglio p. v.

Tutti gli atti relativi all'appalto sono visibili in segreteria nelle ore di ufficio.

Palo del Colle, 15 giugno 1923.

Il sindaco
avv. comm. Francesco Nitti Valentini.

Il segretario capo
notar Orazio Tricarico.

15455 — A pagamento.

CONGREGAZIONE DI CARITA' DI CARPI

AVVISO D'ASTA
per vendita volontaria di Stabili urbani

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione del Consiglio d'amministrazione della intestata Congregazione di Carità 11 maggio 1923 approvata dalla G. P. A. il 1° giugno 1923, n. 6321, Div. 2.

AVVISA

che il giorno sette luglio 1923 (millenovecentoventitre) alle ore 10 (dieci) antimeridiane e negli Uffici della Congregazione di Carità con sede nel Palazzo Comunale (ingresso in Via Giuseppe Mazzini) alla presenza del Presidente della Congregazione ed a ministero del Notaio cav. dottor Cesare Ferrari avrà luogo un unico definitivo esperimento d'incanto per la vendita degli stabili di cui appresso in due distinti lotti:

Descrizione degli stabili.

Lotto primo - Opera Pia Mendicanti ed Artigianelli.

Fabbricato ad uso civile in Carpi città, Sez. A, Campo San Rocco al civico n. 1-2, casa civile piani 4, vani 46, in mappa ai numeri 642, 643, 644, 707 di C. D. ed in catasto nuovo fabbricati di Carpi n. 4104, esteso metri quadrati 1668 imp. L. 750, con sottostante terreno in catasto nuovo terreni di Carpi:

All. C, mapp. n. 4103, ett. 0.06.72, redd. imp. L. 10,70;

All. C, mapp. n. 4102, sub. b), ett. 0.15.10, redd. imp. L. 27,04 in conformità del tipo di frazionamento dell'ing. Odino Gilioli in data 12 gennaio 1921, n. 8733.

Coerenze: A levante colla Chiosa di S. Rocco e suo prolungamento; a mezzodì via Campo S. Rocco; a ponente via XX Settembre; a settentrione Via De Amicis.

Prezzo d'apertura L. 90.500 (novantamilacinquecento).

Lotto secondo.

Opera Pia Ospedale Esposti, ex Convento S. Maria.

Casa d'abitazione in Via Mulini, civ. n. 14 in mappa al numero 524 di C. D. ed al mapp. 4390 del nuovo catasto fabbricati di Carpi, esteso are 7,91, di piani 4 e vani 27, col reddito di L. 562,50.

Coerenze: A levante la via Mulini; a mezzodì le ragioni Turchi e Battini; a ponente Corso Alberto Pio ed a settentrione via Mulini.

Prezzo d'apertura L. 92.500 (novantaduemilacinquecento).

Condizioni della vendita.

Cap. 1. — **L'incanto avrà luogo mediante offerte segrete da presentarsi o da farsi pervenire in piego sigillato al Presidente che presiede all'asta per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.**

Cap. 2. — Per venire ammessi alla gara i concorrenti devono prima depositare alla Tesoreria Congregazionale (Cassa di Risparmio di Carpi) come cauzione, la somma di L. 12.000 (dodicimila) nonchè la somma di L. 13.000 (tredicimila) per deposito spese e ciò per ogni lotto al quale si intende concorrere.

Cap. 3. — Gli stabili sono venduti nello stato in cui si trovano e come li possiede la Congregazione di Carità con i contratti d'affitto in corso e coll'onere nel deliberatario di subingredire nelle polizze d'assicurazione incendi presso la Società alla quale gli stabili si trovano assicurati.

Si fa eccezione per le eventuali scoperte di lavori d'arte e di oggetti preziosi che rimangono di proprietà dell'Opera Pia venditrice.

Cap. 4. — L'aggiudicazione avrà luogo anche con il concorso di un solo offerente.

Cap. 5. — Il pagamento del prezzo verrà eseguito entro 15 giorni dall'avvenuta approvazione Superiore, con la contestuale stipulazione del regolare rogito.

Cap. 6. — Il possesso daterà dalla aggiudicazione.

Cap. 7. — Ove il deliberatario lo richieda, sarà accordata la dilazione al pagamento dei tre quinti del prezzo di aggiudicazione per un termine non superiore ad anni 5 (cinque). La somma per la quale sia effettuata la dilazione al pagamento, sarà garantita con iscrizione d'ipoteca legale in uno ad un triennio interessi e figurato spese giudiziali e stragiudiziali, sull'immobile alienato e sarà corrisposto l'interesse annuo del 5 per cento al netto di R. M. od altra tassa anche se imponenda.

Cap. 8. — Sono visibili presso la Segreteria della Congregazione oltre alle deliberazioni relative alla vendita, i contratti di affitto, i titoli di proprietà, certificati catastali ed ipotecari.

Cap. 9. — La Congregazione non assume alcuna responsabilità per documentazione diversa o migliore e per rettificazione qualsiasi di volture catastali.

Cap. 10. — Sono a carico del deliberatario le spese tutte della vendita, nonchè quelle relative alla libertà e legittimità del possesso; bandi, inserzioni e perizie.

Cap. 11. — Per quanto non è detto si osserveranno le disposizioni del codice di procedura civile sugli incanti pubblici, del Regolamento in esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e contabilità dello Stato, in quanto siano applicabili e non siano in contrasto con quanto sopra.

Carpi, 12 giugno 1923.

Il presidente:
Avv. FERRUCCIO GNUDI.

Il Segretario:
Rag. MARCHI

15430 — A pagamento.

Provincia di Novara — Comune di Borgolavezzaro

AVVISO D'ASTA AD UNICO INCANTO
per l'ampliamento del Cimitero Comunale

Alle ore 10 del giorno 3 luglio 1923 presso l'ufficio di Segreteria Municipale, dinanzi al Sindaco, o chi per esso, si addiverrà all'incanto per l'esecuzione dei lavori di ampliamento del cimitero comunale di Borgolavezzaro (Novara) per l'ammontare complessivo di L. 63.100 (sessantatremilacento) in conformità del capitolato speciale redatto dall'ing. Giuseppe Rosina, di quello a stampa per gli appalti dei lavori per conto dello Stato, e della deliberazione consigliare in data 6 aprile 1923 che fissa in 120 giorni con-

secutivi, decorrenti dal giorno del verbale di consegna, il tempo utile per dar ultimati i lavori.

L'asta avrà luogo a termini dell'art. 87, lettera a) del regolamento di contabilità generale dello Stato, e cioè mediante offerte segrete, stese su carta da bollo da L. 2, da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego suggellato all'autorità che presiederà all'asta. Il piego suggellato, se spedito per posta, deve essere chiuso in busta e accompagnato con lettera d'invio. Le offerte, consistenti in un tanto per cento di ribasso sul prezzo complessivo di appalto, dovranno contenere l'indicazione del ribasso oltre che in cifre, anche in tutte lettere, sotto pena di nullità.

L'aggiudicazione, a favore del miglior offerente, sarà definitiva se vi saranno non meno di due offerte; ma potrà pure essere definitiva con una sola offerta se la Giunta Municipale giudicherà che questa è conveniente ed accettabile.

Il deliberatario resta vincolato all'osservanza del capitolato speciale d'appalto e relativi allegati, che saranno visibili presso l'Ufficio di Segreteria Comunale nelle consuete ore d'ufficio.

Per essere ammesso all'asta dovrà ciascun concorrente presentare alla Segreteria Comunale non più tardi delle ore 15 del giorno 29 giugno o spedire in modo che vi pervengano entro detto termine:

a) il certificato di moralità e quello di penalità in data non anteriore ai tre mesi a quella fissata per l'asta;

b) attestato di capacità professionale rilasciato da un ingegnere in data non anteriore di mesi sei;

c) una dichiarazione in carta bollata da L. 2 con cui il concorrente attesti di aver preso conoscenza di tutte le condizioni di appalto, nonchè di aver giudicati i prezzi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare, contenente elezione di domicilio in Borgolavezzano.

L'amministrazione appaltante si riserva la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, ne pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I concorrenti dovranno al momento dell'asta comprovare di aver versato a mani del tesoriere comunale un deposito di L. 3000 a titolo di cauzione provvisoria, e di L. 1000 per spese d'asta. Tale deposito, in via eccezionale, e a giudizio insindacabile del presidente dell'asta, potrà anche essere ricevuto dal presidente stesso.

Ai concorrenti non riusciti aggiudicatari dell'appalto verrà restituito subito il rispettivo deposito, e all'aggiudicatario la restituzione sarà fatta non appena effettuato il deposito definitivo presso la Cassa Depositi e Prestiti in conformità del Capitolato.

Il deliberatario dovrà nel termine di dieci giorni da quello dell'aggiudicazione dell'appalto presentarsi alla stipulazione del contratto.

Le spese tutte inerenti al contratto e comunque allo stesso relative, saranno a carico del deliberatario.

Borgolavezzano, 12 giugno 1923.

Il Sindaco:
Geom. G. SCONFIETTI.

Il segretario comunale:
Q. BARCHI.

15428 — A pagamento.

REGNO D'ITALIA

Azienda del Demanio forestale di Stato

Amministrazione del Cansiglio

Avviso d'asta definitiva

Essendo state presentate in tempo utile le offerte di miglioria in ragione del ventesimo, sui prezzi dei lotti elencati nel seguente elenco, per i quali prezzi nell'incanto tenuto il 22 maggio 1923 presso l'Ufficio forestale del Cansiglio, veniva provvisoriamente aggiudicata la vendita di 937 piante di faggio e 29 di abete della foresta demaniale inalienabile del Cansiglio, per cui il prezzo suddetto fu levato alla somma indicata nell'elenco qui sotto.

SI FA NOTO

che col giorno di sabato 30 giugno 1923, alle ore 9, si terrà presso l'Ufficio suddetto un nuovo pubblico incanto sulla base ed in aumento dei prezzi sottoindicati e alle condizioni stabilite dall'avviso di primo incanto in data 4 maggio 1923, n. 276, e dal relativo quaderno d'oneri.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'incanto, dovranno presentare all'atto dell'asta il deposito qui appresso indicato.

PROSPETTO

N. d'ord. dei lotti	DENOMINAZIONE delle località	Specie	Quantità	Numeri estremi	Solidità in M.³	Somma per la quale il lotto fu aggiudicato	Ammontare del deposito d'asta	Minimo delle offerte per ogni voce
		delle piante						
1	Cima Col di Nane	Faggio	39	A 1 - 39	51 588	4850 40	450	35
4	Sotto il Calvario	»	130	K. 1 - 130	284 906	25707 60	2400	60
11	Boral Pian dei Lovi	»	189	R. 1 - 189	266 363	19068 80	1800	50
21	Sopra la Costalta	»	34	A. F. 1 - 34	117 754	8155 —	800	45
25	Baldassarre verso la Cava	»	59	A. I. 1 - 59	99 755	9917 15	900	45
26	Id. verso e Landro	»	40	A. L. 1 - 40	53 516	5487 80	500	35
27	Id.	»	60	A. M. 1 - 60	90 402	8891 20	800	45
29	Versante Boral del Zanco a sinistra	faggio abete	332	A. 1 - 332	559 653	37501 —	3500	60
33	Cima Frattuzza a sinistra	faggio abete	73	F. 1 - 73	219 046	13000 —	1200	50

Dall'ufficio forestale del Cansiglio, 13 giugno 1923.

L'ispettore capo forestale: PIETRO SAN MARTINO.

Il segretario ff.: dott. BONICCIOLLI UMBERTO.

15468 — A credito.

PROVINCIA DI CUNEO

Circondario di Alba

CONSORZIO

per la costruzione della strada d'accesso da Scaletta Uzzone alla stazione ferroviaria di Cairo Montenotte

Capoluogo del Consorzio: Cairo Montenotte (Genova)

AVVISO D'INCANTO

ad unico esperimento per la costruzione della strada da Scaletta Uzzone a Cairo Montenotte

SI RENDE NOTO

che il giorno 7 luglio 1923, alle ore 11, nella sala comunale di Cairo Montenotte, capoluogo del Consorzio, dinanzi al sig. sindaco presidente o chi per esso, avrà luogo l'incanto ad unico e definitivo esperimento, e col sistema delle schede segrete, dei lavori e provviste occorrenti per la costruzione della strada dal concentrico di Scaletta Uzzone (Alba) alla stazione ferroviaria Cairo Montenotte (Savona), attraversante i territori dei comuni di Gottasecca (Cuneo), Santa Giulia e Biovida (Genova), secondo il progetto del geom. cav. Domenico Dotta, debitamente approvato ed in base al prezzo di perizia di L. 956.612.86.

L'incanto sarà tenuto nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti sulla contabilità generale dello Stato ed a sensi dell'articolo 87, comma A. Regio decreto 4 maggio 1885, n. 3074 e lo appalto sarà unico per tutti i tre tronchi della strada, riuniti in un solo lotto.

Chiunque intenda concorrere all'incanto dovrà far pervenire o presentare nel giorno ed ora suddetti all'ufficio comunale di Cairo la sua offerta in carta da bollo da L. 2,40 ed in busta chiusa, formulando il ribasso in frazioni centesimali.

Per essere ammessi all'asta gli aspiranti dovranno presentare:

a) l'attestato penale ed il certificato di moralità, di data non anteriore di quattro mesi a quella fissata per l'asta, rilasciati dalle competenti autorità;

b) un certificato di idoneità, rilasciato dal prefetto o sotto prefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori pubblici o privati analoghi a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri aver egli dato prove di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione dei detti lavori.

Tale certificato prefettizio dovrà essere rilasciato, previa produzione di altro attestato di un funzionario tecnico governativo o provinciale, redatto nei modi previsti dal capitolato;

c) una dichiarazione con cui il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali ed eventualmente delle cave e dei campioni, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e che possano influire sull'esecuzione dell'opera, e di aver giudicati i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare;

d) dichiarazione con la quale il concorrente si obblighi ad impiegare nei lavori anzitutto la mano d'opera locale e a dare la preferenza agli operai disoccupati, la cui nota sarà consegnata a suo tempo dall'Amministrazione.

A garanzia della loro offerta i concorrenti dovranno presentare la ricevuta del versamento al tesoriere comunale di Cairo di lire 40,000 come cauzione provvisoria.

Il deliberamento seguirà a favore del migliore offerente in ribasso, sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel capitolato d'appalto approvato o visibile nella segreteria comunale di Cairo.

L'Amministrazione a termini del capitolato, si riserva il diritto di ordinare i lavori fino alla concorrenza di quattro quinti della somma di contratto, ancorchè rimangano altri lavori da eseguire per compiere l'opera appaltata.

La stipulazione del contratto dovrà avvenire entro 15 giorni dal deliberamento ed in tale occasione il deliberatario dovrà prestare la cauzione definitiva nella misura di un ventesimo dell'importo dell'appalto, depurato del ribasso d'asta.

All'atto della stipulazione del contratto sarà fatta la consegna dei lavori, colle riserve di legge, a termini degli articoli 337 338 della legge sui lavori pubblici.

I pagamenti saranno fatti a rate di L. 50.000, sotto deduzione del ribasso d'asta, della ritenuta del dieci per cento e della ritenuta per infortuni.

L'ultima rata, coll'aggiunta delle ritenute come sopra, sarà corrisposta dopo approvato il collaudo.

Avvenendo ritardo nel versamento delle quote di sussidio del mutuo, l'impresa non avrà diritto a risarcimenti di danni ma solo all'interesse legale pel periodo di tempo fra il terzo mese dalla data del certificato di avanzamento e l'epoca del pagamento effettivo.

I lavori dovranno essere ultimati entro anni tre dalla consegna sotto pena della multa di L. 20 per ogni giorno di ritardo.

Il collaudo seguirà entro 15 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Tutte le spese d'asta, contratto, bollo, registrazione e copia saranno a carico dell'appaltatore.

Per tutto quanto non è previsto nel presente avviso si osserveranno le formalità in ciascun caso previste dal capitolato d'appalto e dalle leggi vigenti.

Cairo Montenotte, 12 giugno 1923.

Il sindaco di Cairo Montenotte
presidente del Consorzio
comm. avv. Ugo Sanguinetti.

Il segretario
cav. Carlo Garassino

15424 — A pagamento.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEI MONOPOLI INDUSTRIALI

AVVISO D'ASTA

con aggiudicazione definitiva a primo incanto per la concessione della esportazione e della vendita dei tabacchi lavorati italiani nell'Inghilterra e Irlanda.

Si avverte che la Direzione Generale dei Monopoli industriali indice un concorso per la concessione dell'esportazione e della vendita dei tabacchi lavorati italiani in Inghilterra ed Irlanda con privilegio di esclusività durante il periodo di anni due, prorogabile fino ad anni sei, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui verrà partecipato all'aggiudicatario l'avvenuta approvazione del contratto.

Il capitolato d'oneri che stabilisce le condizioni dell'appalto è ostensibile in Roma presso la Direzione Generale dei monopoli industriali, le Intendenze di finanza del Regno, le principali Camere di Commercio italiane e uffici consolari italiani di Inghilterra e Irlanda.

Coloro che intendono concorrere alla gara debbono far pervenire in Roma al Ministero delle Finanze - Direzione Generale dei Monopoli Industriali non oltre le ore dieci del giorno 15 settembre 1923 le loro offerte.

Queste debbono contenere:

1° Impegno ad acquistare ed esportare un quantitativo minimo annuo di ch. 4000 (pezzi 800.000) di sigari toscani;

2° La quantità minima complessiva, in chilogrammi convenzionali, dei sigari di lusso e delle sigarette che l'offerente s'impegna annualmente ad acquistare ed esportare sul mercato inglese oltre i sigari toscani di cui al numero precedente. (Intendesi per sigari di lusso quelli che nella tariffa ufficiale del Monopolio italiano sono denominati « a foggia estera » o superiori);

3° Programma di organizzazione della vendita (località in cui verrà esercitata la vendita, ordinamento della vendita, pubblicità ecc.).

Il detto programma dovrà esporre in modo chiaro, preciso e ordinato i mezzi che il concorrente adotterà per esercitare nel modo più decoroso, per facilitare e per estendere la vendita nel Regno Unito dei sigari toscani o delle altre specie di tabacchi lavorati italiani che possono avere smercio sul mercato inglese.

Il programma indicato al precedente numero 3° costituisce « impegno » dell'offerente in caso di aggiudicazione dell'appalto di concessione.

Le offerte dei concorrenti dovranno farsi pervenire in piego suggellato alla Commissione di esame delle offerte che ha sede in Roma - Ministero delle Finanze - Direzione Generale dei Monopoli Industriali o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello sopra indicato.

Le offerte per essere valide dovranno:

essere stese su carta da bollo da lire 2,40;

essere conformi al Modello riportato in calce al presente avviso;

essere accompagnate dalla quietanza di una Sezione di R. Tesoreria provinciale comprovante l'eseguito deposito a titolo di cauzione provvisoria di Lit. diecimila (Lit. 10.000) in numerario o in titoli di rendita al portatore dei consolidati o degli altri titoli a debito dello Stato o garantiti dallo Stato, ammessi nei depositi provvisori per concorrere ad aste pubbliche;

Non saranno accettate offerte con depositi fatti in altro modo.

Qualora il deposito sia costituito esclusivamente in effetti pubblici, potrà essere effettuato anche presso la R. Tesoreria Centrale in Roma.

Le offerte fatte e firmate per conto di terzi dovranno essere accompagnate da procura speciale in originale o in copia autentica da unirsi agli atti, giusta l'art. 92 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Le offerte dovranno essere accompagnate dai seguenti documenti:

a) Certificato della competente Camera di Commercio dal quale risulti il credito (posizione finanziaria e commerciale) del concorrente. Se quest'ultimo fosse domiciliato all'estero, detto certificato dovrà essere munito del visto dell'Autorità consolare italiana del luogo.

Se poi il concorrente fosse una Società dovrà presentare, inoltre, copia, debitamente autenticata, dall'atto costitutivo e dello statuto della Società stessa;

b) Atto da cui risulti la presentazione di un supplente, il quale potrà diventare il principale obbligato in caso di morte, fallimento od altro assoluto impedimento dell'appaltatore;

c) Certificato della Camera di Commercio come alla precedente lettera a) per il supplente proposto.

Le offerte mancanti di tali requisiti o comunque condizionate o riferentesi ad offerta di altri concorrenti si riterranno come non presentata.

Una apposita Commissione di cinque membri nominata dal Ministro delle Finanze, e composta di funzionari e di privati cittadini che abbiano conoscenza del mercato inglese, prenderà in esame le offerte pervenute entro il giorno suindicato, ed appena compiuto tale esame aggiudicherà la concessione a favore di quel concorrente che a suo giudizio avrà riconosciuto di essersi impegnato a porre in vendita nel Regno Unito i tabacchi lavorati italiani nella forma più decorosa e col sistema e coi mezzi più pratici ed efficaci.

Nell'esprimere il suo giudizio la Commissione terrà conto altresì delle migliori offerte che verranno fatte nei riguardi dell'impegno ad acquistare ed esportare sigari di lusso e sigarette oltre i sigari toscani.

Il giudizio della Commissione sarà inappellabile ed insindacabile.

Oltre gli atti prescritti a corredo delle offerte, i concorrenti potranno unire tutti quei documenti che crederanno utile nel proprio interesse o per meglio illuminare la Commissione aggiudicatrice dell'appalto.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentato offerta senza essere rimasti aggiudicatari verrà subito dopo il giudizio della Commissione rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito.

A coloro che invece avessero fatto il deposito in tesoreria senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che il concorso seguì senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

Il deposito del deliberatario sarà trattenuto a garanzia degli obblighi dallo stesso contratti coll'Amministrazione.

Tutte indistintamente le spese d'asta e di contratto saranno a carico dell'aggiudicatario il quale a tale scopo, prima della stipulazione del contratto, dovrà depositare la somma in numerario che gli verrà indicata per tassa di registro, diritti di segreteria, bollo, ecc. (La tassa di registro è commisurata al 4 per cento sull'importo globale presunto dei tabacchi da esportarsi salvo la liquidazione definitiva a contratto scaduto).

Roma, 15 giugno 1923.

Il Direttore Generale dei Monopoli Industriali
Ing. E. ALIPRANDI.

MODULO DELL'OFFERTA

Io sottoscritto mi obbligo di assumere in appalto la concessione del privilegio della esportazione e della vendita dei tabacchi lavorati italiani nell'Inghilterra ed Irlanda per il periodo di anni due alle condizioni tutte indicate nell'avviso d'asta in data 15 giugno 1923 pubblicato dalla Direzione Generale dei Monopoli Industriali e nel Capitolato in data 15 giugno 1923 impegnandomi ad acquistare ed esportare durante il detto periodo della concessione la quantità minima di chilogrammi ottomila (kg. 8000) di sigari toscani di cui kg. 4000 (pezzi 800.000) nel 1° anno e kg. 4000 (pezzi 800.000) nel 2° anno);

ad acquistare ed esportare annualmente una quantità minima complessiva di kg. di sigarette e di sigari di lusso.

Mi impegno altresì a porre in vendita i sigari toscani e le altre specie di tabacchi lavorati italiani di cui sopra in Inghilterra ed Irlanda a promuovere l'incremento del loro consumo nel modo seguente:

. . . .

. . . .

(Data) . . . . . .

(Firma) . . . . (nome, cognome, paternità e domicilio).

Al di fuori della busta contenente la offerta sarà scritto:

« Offerta per la concessione del privilegio dell'esclusiva esportazione e vendita dei tabacchi lavorati italiani nell'Inghilterra e Irlanda ».

15390 — A credito.

CONSORZIO PER L'ACQUEDOTTO BORGIA-GIRIFALCO (CATANZARO)

Avviso d'appalto ad unico incanto.

Il giorno dieci luglio 1923, alle ore dieci nella sala del Municipio di Borgia, dinanzi al Presidente del Consorzio, o chi per lui, si addiverrà all'incanto per l'appalto dei lavori del 1° lotto per la costruzione dell'acquedotto Consorziale fra i comuni di Borgia e Girifalco, comprendente l'allacciamento delle sorgenti esistenti nel fondo Montagna in territorio di Girifalco, giusta il progetto redatto dall'ing. Mazzocca prof. Michele, superiormente approvato.

L'importo presunto, soggetto a ribasso, è di L. 324.015,46.

L'asta avrà luogo a termini dell'art. 87, lett. a) del Regolamento di Contabilità 4 maggio 1885, n. 3474, cioè, mediante offerte segrete, stese su carta bollata da L. 2,40, da presentare all'asta, o da far pervenire in piego suggellato con ceralacca all'autorità

che presiede l'asta, per mezzo della posta, ovvero consegnandol personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che preced quello dell'asta.

Le offerte dovranno contenere l'indicazione del ribasso pe centuale sul prezzo di base, oltre che in cifre, anche in tutte le tere, sotto pena di nullità.

L'aggiudicazione sarà definitiva, e si farà luogo al delibera mento, quand'anche vi sia un solo offerente.

L'Impresa resta vincolata all'osservanza del Capitolato Gene rale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavo pubblici, approvato con Ministeriale Decreto 28 maggio 1895, mo dificato con Decreto Ministeriale 8 novembre 1900, e di quello spe ciale pel presente appalto.

I due capitolati ed i disegni che dovranno far parte del con tratto, saranno visibili presso l'Ufficio Municipale di Borgia, nell consuete ore di ufficio.

I lavori dovranno intraprendersi subito dopo la regolare conse gna, per dare ogni cosa compiuta entro quattro mesi dal verbal di consegna.

Per essere ammesso all'incanto, ciascun concorrente dovrà fa pervenire alla sede del Consorzio del Municipio di Borgia, ent il 30 giugno 1923, domanda in carta bollata di L. 2,40, nella qua saranno chiaramente indicati, il suo nome, cognome, paternit domicilio e l'oggetto del presente appalto.

Alla domanda dovranno essere alligati i seguenti documenti

a) Il certificato generale penale del Casellario del Tribunal competente, di data non anteriore a due mesi a quello dell'asta

b) Un certificato d'idoneità rilasciato dal Prefetto o Sotto Prefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto propri o diretto per conto altrui lavori pubblici o privati di natura ana loga a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri aver egli dat prove di perizia e di soddisfacente pratica nell'eseguimento o nell direzione di detti lavori.

Per ottenere il certificato d'idoneità il concorrente dovrà es bire al Prefetto o Sotto-Prefetto un'attestato di data non anterior di sei mesi a quella dell'asta, rilasciato, se trattasi di lavori pe conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo in servizi attivo, di grado o con attribuzioni non inferiori a quelle d'ing gnere capo, o direttore d'ufficio, dal quale risulti che, sotto l'alt sorveglianza od immediata direzione sua o dell'ufficio a cui è pr posto, il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto pe conto altrui lavori di natura analoga a quelli da appaltare.

L'attestato, oltre l'esatta indicazione del nome, cognome, pa ternità e domicilio del concorrente e la specifica enunciazione de lavori e del loro ammontare (segnato in tutte lettere oltre che i cifre), dovrà contenere l'indicazione del tempo e del luogo ove lavori furono eseguiti, ed accennare altresì se furono eseguiti rego larmente e con buon risultato, e se dettero luogo o no a liti fr l'Amministrazione e l'appaltatore.

Trattandosi di lavori non eseguiti per conto dello Stato, o su quali esso non abbia esercitato un'alta sorveglianza, l'attestat potrà essere rilasciato dall'ingegnere od architetto che ne fu i direttore, ma dovrà contenere sempre le indicazioni sovrarichiest ed essere confermato sotto la propria responsabilità, da uno deg ufficiali tecnici governativi su designati.

L'attestato verrà, in ogni caso, ricordato nel certificato de Prefetto o Sotto-Prefetto, ed esibito insieme al certificato mede simo.

Le Società anonime e quelle in accomandita per azioni che in tendano concorrere sono tenute:

1) a presentare lo Statuto sociale e un certificato della Can celleria del Tribunale competente da cui risulti che non si trovin in istato di fallimento;

2) a designare la persona a cui intendano affidare la direzion tecnica dei lavori, presentandone i documenti richiesti sopra all lettere a) e b).

I Consorzi di cooperative di produzione e lavoro e i Consorz relativi che per le norme vigenti possono concorrere alla present gara, debbono produrre lo Statuto sociale e dimostrare di essere i grado per la loro costituzione, pei mezzi tecnici ed economici di ui dispongono e per le persone a cui sono conferite l'amministra one e la direzione, di convenientemente assumere l'appalto e ondurlo a compimento. Inoltre devono designare la persona cui ntendono affidare la direzione dei lavori, presentandone i docu enti richiesti sopra alle lettere a) e b).

Le cooperative devono anche provare di essere inscritte nei re istri prefettizi e di essersi uniformate dal giorno della loro iscri ione, a tutte le norme e prescrizioni del Regolamento.

Le altre Associazioni o Ditte non possono concorrere che per ezzo di uno dei soci, il quale, a termini dell'art. 333 della legge rganica sulle opere pubbliche, sarà riconosciuto come unico delib eratario tanto nell'atto di aggiudicazione, quanto nel contratto de nitivo e durante l'esecuzione dei lavori.

c) una dichiarazione, su carta semplice, con cui il concor ente attesti di essersi recato sul posto ove debbono eseguirsi i vori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, nonchè i tutte le circostanze generali e particolari che possono avere in uito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrat ali, e che possono influire sull'esecuzione dell'opera e di avere iudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori, e tali a consentire il ribasso che sarà per fare.

I rappresentanti dei comuni consorziati all'uopo convenuti de ermineranno con giudizio inappellabile quali fra gli aspiranti pos ano ritenersi idonei, riservandosi la piena e insindacabile libertà li escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso ossa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli siano rese ote le ragioni del provvedimento.

I concorrenti ammessi dovranno esibire al presidente dell'asta, nsieme alla decretazione di ammissione alla gara, il certificato di ver versato nella Cassa del comune di Borgia, un deposito, a ti olo di cauzione provvisoria di L. 12.000 (dodicimila).

A tutti coloro che avranno presentate offerte, senza essere ri ultati aggiudicatari, verrà rilasciata una dichiarazione di svincolo ella cauzione a tergo della bolletta di deposito.

La cauzione definitiva è stabilita in un ventesimo del prezzo di ppalto, depurato dal ribasso d'asta e dovrà essere depositata nella Cassa Depositi e Prestiti dello Stato, secondo le prescrizioni degli rticoli 614 e 615 del Regolamento per la contabilità generale, salve a facoltà consentita dall'ultimo capoverso dell'articolo 7 del Capi olato generale.

Le spese tutte inerenti all'appalto, di stampa del capitolato peciale, di bollo e di registro, sono a carico dell'aggiudicatario efinitivo.

Borgia, 1 giugno 1923.

Il Presidente del Consorzio
Dott. G. PASSAFARI.

5383 — A pagamento.

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI

AVVISO D'ASTA
per l'appalto di lavori stradali

SI RENDE NOTO

he nel giorno 10 del prossimo mese di luglio alle ore 11, ed in continuazione, innanzi il Presidente della Deputazione provinciale di un Deputato provinciale da lui delegato e con l'assistenza del egretario Capo dell'Amministrazione provinciale si procederà, el palazzo provinciale di Chieti, e precisamente nella Sala della Deputazione provinciale, al pubblico incanto, mediante schede se rete, per l'appalto di tutte le opere e provviste per la costru ione di un cunettone e di altre due briglie lungo il fosso Renzine per la sistemazione delle sponde presso la strada provinciale Tri alle-Francavilla, per l'importo complessivo, soggetto a ribasso di sta, di L. 94.265,94, su progetto di L. 110.000, di cui L. 15.734,06 a disposizione dell'Amministrazione.

Coloro che vorranno concorrere all'appalto dovranno presentare, nel giorno e nell'ora suindicata, o far pervenire, in piego sigillato, al presidente dell'asta, per mezzo della posta, ovvero consegnare personalmente o far consegnare, sempre in piego sigillato, a tutto il giorno che precede quello dell'asta, le loro offerte, estese su carta bollata da L. 2,40, portanti l'indicazione del ribasso di un tanto per cento sul cennato prezzo di appalto, oltre che in cifre anche in tutte lettere, sotto pena di nullità.

L'appalto sarà aggiudicato definitivamente a quello degli offerenti che avrà dato maggior ribasso e che avrà superato o almeno raggiunto, il limite di ribasso stabilito nella scheda segreta dell'Amministrazione appaltante, ed anche quando vi sia un solo concorrente la cui offerta raggiunga il limite suddetto.

La Impresa resta vincolata all'osservanza delle condizioni, prescrizioni e modalità stabilite nel capitolato speciale 25 maggio 1921, e, in quanto non sia stato da esso variate, nel capitolato generale di appalto pei lavori di conto dello Stato, approvato con decreto ministeriale 28 maggio 1895, e successive modificazioni e disposizioni ministeriali; nonchè nella deliberazione 7 marzo 1923, n. 282. I concorrenti potranno prendere visione dei suddetti documenti, nonchè dei disegni dell'opera, presso la Segreteria provinciale in tutti i giorni, esclusi i festivi, e nelle ore di ufficio.

I lavori dovranno essere intrapresi tosto che avrà avuto luogo la consegna, e dovranno essere completamente ultimati entro il termine di mesi sei, a decorrere dalla data del verbale di consegna.

Per essere ammessi all'incanto ciascun concorrente dovrà far pervenire alla Segreteria della Deputazione provinciale non più tardi delle ore 12 del 7 luglio prossimo:

a) gli attestati di moralità e penalità di data non anteriore di quattro mesi a quella fissata per l'asta, rilasciati il primo dal Sindaco del luogo di domicilio, e il secondo dal Tribunale civile e penale dalla circoscrizione cui appartiene il Comune di nascita debbono essere debitamente legalizzati;

b) un certificato d'idoneità rilasciato dal Prefetto o Sottoprefetto del luogo, ove il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui, lavori pubblici o privati analoghi a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri aver egli dato prove di perizia o di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione dei detti lavori. Le norme per ottenere il certificato di idoneità sono stabilite nell'art. 2 del citato capitolato generale;

c) una dichiarazione con cui il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave o dei luoghi di estrazione dei materiali, non che di tutte le circostanze generali o particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi o delle condizioni contrattuali, e che possono influire sull'esecuzione dell'opera, e di avere giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso rimuneratori o tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

Il Presidente della Deputazione Provinciale o il Deputato provinciale da lui delegato determinerà con giudizio inappellabile quali fra gli aspiranti debbano ritenersi idonei e può escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, o pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I concorrenti ammessi dovranno esibire al Presidente dell'asta contemporaneamente al piego sigillato contenente l'offerta due distinte quietanze del Cassiere provinciale (Cassa di Risparmio Marrucina) comprovanti, l'una l'eseguito deposito, nella Cassa provinciale, per cauzione provvisoria, a garenzia dell'offerta, della somma di L. 4715 (quattromilasettecentoquindici), in contanti o in cartelle di rendita pubblica italiana al portatore a corso di borsa o in altri valori, l'altra l'eseguito deposito di L. 2850 in contanti per spese contrattuali e d'asta. Non saranno accettate offerte con deposito in contante o in altro modo nelle mani del Presidente all'asta.

La cauzione definitiva è stabilita nella misura del cinque per cento dell'importo dell'appalto e dovrà essere fatta in denaro o in cartelle del debito pubblico al portatore da depositarsi alla Cassa Depositi e Prestiti.

Con altro avviso sarà comunicato il termine entro il quale (fatali) si potrà migliorare il prezzo di seguita aggiudicazione provvisoria mediante offerte di ribasso non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

Il deliberatario dovrà addivenire alla stipulazione del relativo contratto entro cinque giorni dall'invito dell'amministrazione. La stipulazione stessa dovrà in ogni modo aver luogo entro due mesi dal deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto, tassa di registro e bollo, inserzioni, copie, ecc., sono a carico dell'appaltatore.

Chieti, li 9 giugno 1923.

Il Presidente
M. PERSICHETTI

Il Segretario Capo
E. Giammaria.

15314 — A pagamento.

Direzione delle RR. Saline di Sardegna in Cagliari

Avviso d'asta a termini abbreviati con aggiudicazione definitiva al primo incanto per l'appalto di raccolta ed accumulamento del sale prodotto nella suddetta salina durante l'anno solare 1923

SI FA NOTO

che nel giorno 25 giugno 1923, alle ore 10 ant., precise, sarà tenuta presso la Direzione delle saline di Sardegna in Cagliari piazza Darsena n. 18 un'asta a partiti segreti colle norme stabilite dagli art. 87-A) e 90 del regolamento di contabilità generale dello Stato, per l'appalto della raccolta ed accumulamento, del sale prodotto nella salina durante l'anno 1923.

L'appalto è diviso in n. 6 lotti e nel modo seguente

Indicazione dei lavori riflettenti ciascun lotto

Lotto 1.
Accumulamento con elevatoi meccanici e con carrucci.
Importo L. 134.0[illegible].
Cauzione L. 13.410.

Lotto 2.
Accumulamento con elevatoi meccanici.
Importo L. 136.8[illegible]0.
Cauzione L. 13.680.

Lotto 3.
Accumulamento con elevatoi meccanici.
Importo L. 174 900.
Cauzione L. 17.490.

Lotto 4.
Accumulamento con elevatoi meccanici.
Importo L. 148.400.
Cauzione L. 14.840.

Lotto 5.
Accumulamento con elevatoi meccanici e con carrucci.
Importo L. 121.900.
Cauzione L. 12.190.

Lotto 6.
Accumulamento con carrucci.
Importo L. 110.500.
Cauzione L. 11.050.

Le condizioni dell'appalto sono fissate da apposito capitolato di oneri ostensibile presso la Direzione delle RR. Saline di Sardegna in Cagliari, presso le Intendenze di Cagliari e Sassari, e presso le sottoprefetture di Oristano, Iglesias e Lanusei.

I concorrenti all'asta devono presentare all'ora e giorno indicati, in piego suggellato alla Commissione incaricata di presiedere l'incanto presso la suddetta Direzione le loro offerte le quali potranno anche essere spedite in modo che vi pervengano non più tardi del giorno precedente a quello dell'asta.

Per essere valide le offerte dovranno:

1° essere stese su carta da bollo da due lire e debitamente firmate e suggellate;

2° contenere tanto in lettere quanto in cifre la indicazione del ribasso offerto per ogni cento lire d'importo;

3° essere garantite mediante il deposito fissato per ciascun lotto nel precedente prospetto, da eseguirsi esclusivamente presso una delle tesorerie provinciali del Regno.

Le Cooperative di produzione e lavoro sono esenti da depositi o provvisorio e definitivo.

La loro cauzione verrà costituita mediante ritenuta del dieci per cento dell'importo di ogni rata di pagamento del lavoro compiuto.

La ricevuta del deposito non dovrà essere inclusa nel piego contenente l'offerta, ma presentata a parte.

4. Giustificare la idoneità del concorrente mediante certificato di uno dei direttori delle saline governative che abbiano eventualmente gestito le saline di Cagliari, attestante l'aver l'aspirante dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'esecuzione dei lavori consimili a quelli per cui ha luogo l'appalto, oppure mediante un certificato rilasciato dal prefetto o sotto prefetto di data non anteriore a sei mesi da quella in cui è tenuta l'asta, e che assicuri di aver l'aspirante dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento di movimenti di terra di grande entità.

5. Le cooperative di produzione e lavoro concorrenti all'asta devono almeno cinque giorni prima di quello in cui l'asta è indetta, presentare i seguenti documenti:

a) uno specchio indicante il nome ed il cognome dei soci, l'arte e l'industria esercitata da ciascuno di essi, il nome, il cognome e la qualità degli amministratori e direttori in carica e delle altre persone specialmente autorizzate a contrattare per conto della Cooperativa medesima, con le aggiunte avvenute dopo l'iscrizione nel registro prefettizio;

b) certificato comprovante l'iscrizione nei registri prefettizi e di essersi conformate dal giorno della loro iscrizione a tutte le norme e prescrizioni del regolamento, approvato con R. decreto 12 febbraio 1914, n. 278;

c) documenti comprovanti di essere in grado per la propria costituzione, per i mezzi tecnici ed economici di cui dispongono e per le persone a cui si è conferita l'amministrazione e la direzione, di convenientemente assumere l'appalto e condurlo a compimento

In special modo deve la Società indicare il nome del direttore tecnico, che dovrà agire per tutto quanto concerne l'esecuzione dei lavori sotto ogni rapporto in nome e per conto della Società appaltante; detto direttore tecnico deve essere munito del certificato di idoneità di cui sopra.

d) l'indicazione dei lavori che le Cooperative avessero eseguiti e di quelli che fossero ancora in corso di esecuzione.

La Direzione delle Saline giudicherà con facoltà discrezionale ed insindacabile sull'ammissibilità all'asta delle Società concorrenti le quali saranno telegraficamente avvertite in tempo.

Le offerte dovranno essere distinte per ciascun lotto, perchè l'aggiudicazione sarà fatta separatamente lotto per lotto.

Le offerte mancanti di tali requisiti, o comunque condizionate o riferentesi ad offerte di altri aspiranti, si riterranno come non presentate: e del pari non potranno essere ammesse offerte fatte per delegazione qualora non siano muniti di regolare ed autentico atto di procura speciale rilasciato dal mandante.

L'appalto sarà definitivamente aggiudicato seduta stante, anche se sarà presentata una sola offerta a favore di quell'offerente che avrà offerto il maggior ribasso percentuale sull'importo complessivo del lotto a cui concorre.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo del deposito a tergo della relativa quietanza.

A coloro invece che avessero fatto il deposito in tesoreria, senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che segnì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura la pratica di svincolo.

I depositi fatti dai deliberatari saranno trattenuti a garanzia degli obblighi contratti dagli stessi verso l'Amministrazione.

Tutte indistintamente le spese d'asta e di contratto saranno a carico degli aggiudicatari i quali prima della stipulazione del contratto dovranno depositare presso la Direzione delle Regie Saline in Cagliari la somma che verrà loro indicata.

Cagliari, 14 giugno 1923.

Il direttore superiore
ing. Mazzolenis.

MODULO DELL'OFFERTA

Io sottoscritto mi obbligo di assumere l'appalto del complesso dei lavori costituenti il . . . . . lotto dell'avviso d'asta pubblicato dalla Direzione delle RR. Saline di Sardegna di Cagliari con il ribasso di L. . . . . (tanto in lettere quanto in cifre) per ogni cento lire dell'importo, assoggettandomi alle condizioni tutte fissate dall'avviso medesimo e dal relativo capitolato d'oneri.

Il sottoscritto N. N.
(Nome, cognome, domicilio dell'offerente).

N. B. — Sulla busta si dovrà scrivere: Offerta per l'appalto del lotto . . . . della raccolta ed accumulamento del sale nelle saline di Cagliari.

15467 — A credito.

PREFETTURA DI SALERNO

Divisione I — Contratti

AVVISO D'ASTA

Si rende noto che il giorno 26 corrente, alle ore 10, in una sala di questa Prefettura, dinanzi all'ill.mo signor prefetto, od a chi per esso, si addiverrà al primo esperimento d'asta, per la vendita del

Taglio della prima e terza sezione del bosco « Valle »
del comune di Magliano Vetere

La vendita si farà giusta gli atti predisposti dalla R. Ispezione forestale di Salerno approvati con deliberazione consigliare 14 aprile p. p., in aumento del rispettivo prezzo di L. 58.837 e di L. 54.460.

L'asta sarà tenuta col metodo della candela vergine e secondo le norme stabilite nel regolamento sulla contabilità dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074, ed a termini abbreviati a giorni dieci.

Ogni offerta in aumento non dovrà essere inferiore a L. 100 e si procederà all'aggiudicazione nel caso in cui prendano parte almeno due concorrenti.

La vendita verrà fatta a corpo e non a misura e in due separati lotti.

Ogni aspirante per essere ammesso dovrà depositare in numerario od in obbligazioni dello Stato, presso la tesoreria provinciale, a titolo di cauzione provvisoria, il decimo delle somma sopraindicata e presentare i seguenti documenti:

1. Domanda al prefetto su carta da L. 1,20.
2. Certificato di buona condotta
3. Certificato penale.
4. Attestazione d'idoneità rilasciata dall'Ispettorato forestale o dalla Camera di commercio, comprovante che il concorrente è commerciante di legname.
5. Certificato d'identità personale, da esibirsi se richiesto dal sottoscritto.

I documenti di cui ai nn. 2 e 3 devono essere di data non anteriore a 4 mesi.

L'aggiudicatario dovrà, al momento dell'aggiudicazione o al più tardi entro tre giorni dalla medesima, presentare il certificato presso la Cassa depositi e prestiti di una cauzione pari al decimo del prezzo di aggiudicazione nonchè un fideiussore ed assoggettarsi a tutte le disposizioni del capitolato generale e speciale visibile in questa Prefettura nelle ore di ufficio.

Il pagamento del prezzo dovrà essere fatto in tre rate eguali; la prima all'atto della consegna, la seconda entro quattro mesi dal-

inizio dei lavori, la terza entro mesi quattro dal pagamento della seconda rata.

Tutte le spese d'asta, contratto, martellata, stima, consegna e collaudo sono a carico dell'acquirente il quale verserà, per ciascuna aggiudicazione L. 2500 in conto corrente della prefettura, salvo, occorrendo, deposito suppletivo.

Termine assegnato pel taglio e trasporto: stagione silvana 1923-1924.

Tanto il verbale di aggiudica quanto il contratto che ne consegue saranno impegnativi per l'aggiudicatario all'atto della loro sottoscrizione.

Qualora l'aggiudicatario venga meno al pagamento del prezzo od all'adempimento delle disposizioni dei capitolati e non provveda per la nomina del garante idoneo, sarà, senza bisogno di diffida, dichiarato decaduto dallo appalto con la perdita del deposito provvisorio e ciò senza pregiudizio degli altri provvedimenti per il rinnovamento dell'incanto in suo danno.

Il presidente dell'asta si riserva piena facoltà di escludere chiunque dei concorrenti senz'essere tenuto a dichiararne i motivi.

Salerno, 9 giugno 1923.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti
Alberto Arcamone

13469 — A credito.

Sottodirezione Demanio Aeronautico

Sezione di Napoli

AVVISO D'ASTA

con deliberamento definitivo nella prima seduta a senso degli articoli 87 a) e 90 del regolamento di contabilità generale dello Stato

SI FA NOTO

che nel giorno 30 giugno 1923, alle ore 10, si procederà presso la sezione di Napoli della Sottodirezione demanio aeronautico in Napoli, via Marino Turchi, n. 9 (Santa Lucia) pian terreno, avanti il capo sezione, od a chi per esso, a pubblico incanto ad offerte segrete per l'appalto seguente:

Coloritura ad olio delle lamiere di copertura di un hangar in ferro tipo Savigliano, nell'aeroporto « Ugo Niutta » a Capodichino (Napoli), per l'ammontare di L. 40.000.

Cauzione L. 4000.

I lavori dovranno essere compiuti nel termine di giorni 60 decorribili dalla data del verbale col quale si ordina l'incominciamento dei medesimi.

Il capitolato di appalto è visibile presso la sezione della Sottodirezione demanio aeronautico di Napoli tutti i giorni, nelle ore d'ufficio.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a presentare le loro offerte, dovranno esibire alla sopraddetta sezione i seguenti documenti non più tardi delle ore 10 del giorno 29 giugno 1923, pena l'esclusione in caso di ritardo:

a) l'attestato penale ed il certificato di moralità, di data non anteriore di 4 mesi a quella fissata per l'asta, rilasciati, il primo dal tribunale civile e penale, nella cui giurisdizione l'aspirante è nato; l'altro dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante è domiciliato, quest'ultimo dovrà essere debitamente legalizzato:

b) un certificato d'idoneità, rilasciato dal prefetto o sottoprefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui, lavori pubblici o privati, analoghi a quelli d'appaltarsi, nel quale si assicuri di aver egli dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di detti lavori.

Per ottenere il certificato di idoneità il concorrente dovrà esibire al prefetto o sottoprefetto un attestato di data non anteriore a sei mesi a quell'asta, rilasciato, se trattasi di lavori per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo in servizio attivo di grado o con attribuzioni non inferiori a quello di direttore del Genio militare o direttore d'ufficio, dal quale risulti che, sotto l'alta sorveglianza, od immediata direzione sua o dell'ufficio a cui è preposto, il concorrente ha eseguito, per conto proprio o diretto per conto altrui, lavori di natura analoga a quelli d'appaltarsi.

L'attestato, oltre la specificata enunciazione dei lavori e del loro ammontare, dovrà contenere l'indicazione del tempo e del luogo ove furono eseguiti, ed accennare altresì se lo furono regolarmente e con buon risultato, e se dettero luogo o no a liti fra la amministrazione e l'appaltatore.

Della esibizione di tale certificato di idoneità sono esonerati quegli appaltatori, i quali al momento dell'appalto di cui sopra, abbiano in corso di esecuzione altri lavori per conto di questa sezione, ovvero abbiano eseguito lodevolmente, per conto della sezione stessa, altre opere simili a quelle per le quali è indetto questo appalto ed in tempo non anteriore a sei mesi dalla data del presente avviso d'asta;

c) una dichiarazione su carta da bollo da L. 2 con cui il concorrente attesti di aver presa conoscenza delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione delle opere e di aver giudicati i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

Qualora il concorrente all'asta non possa provare la propria abilità nel modo ora detto, l'Amministrazione d'aeronautica potrà tuttavia ammetterlo all'incanto sempre quando egli presenti una persona che riunisca le suespresse condizioni, ed alla quale egli si obblighi di affidare l'esecuzione dei lavori, mercè apposito atto in carta bollata con cui questa persona dichiari di assumersi tale compito.

L'attestato penale, il certificato di moralità e l'attestato d'idoneità sono però sempre indispensabili sia per l'aspirante all'appalto sia per la persona dell'arte, cui esso intende affidare l'eseguimento dei lavori.

L'Amministrazione aeronautica si riserva però piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti non ostante la presentazione dei documenti sopra indicati e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I concorrenti dovranno a propria diligenza e sotto la loro esclusiva responsabilità assicurarsi, presso l'ufficio appaltante di essere stati ammessi all'asta.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare offerte scritte su carta filogranata col bollo ordinario di L. 2,40 firmate e in piego chiuso.

Il ribasso dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere.

Qualora fosse scritto anche in cifre e risultasse una discrepanza fra la somma in cifre e quella in lettere, si terrà valida questa ultima.

Le società commerciali e le cooperative di produzione e lavori che intendono concorrere all'appalto dovranno comprovare con documenti legali la loro regolare costituzione, e che la persona che sottoscriverà l'offerta abbia la facoltà di obbligare legalmente la Società da esso rappresentata, inoltre detta persona deve comprovare la sua identità ed idoneità a concorrere a norma del comma *a*), *b*) *c*).

Saranno considerate nulle, seduta stante, dall'autorità che presiede all'asta, le offerte che non portino la indicazione del ribasso in tutte lettere, quelle che non siano munite della firma o che contengano riserve e condizioni, quelle scritte in lingua diversa dell'italiana o della francese e quelle infine fatte per telegrafo o per telefono.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulle tasse di bollo, sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta ma saranno denunciate all'autorità competente per l'applicazione delle relative contravvenzioni.

I concorrenti potranno far pervenire le loro offerte in piego chiuso e sigillato per mezzo della posta, o consegnarle personalmente, o farle consegnare anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

Non si terrà alcun conto delle offerte, se non saranno presentate, o non giungeranno all'Ufficio appaltante, prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che i concorrenti abbiano fatto il prescritto deposito e presentata la ricevuta del medesimo unitamente agli altri documenti richiesti.

Le offerte potranno anche essere presentate fino all'ora fissata per l'asta e anche seduta stante, purchè non sia ancora incominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

I concorrenti, per essere ammessi all'asta dovranno fare presso una delle RR. sezioni di tesoreria del Regno il deposito della somma sopra stabilita per cauzione.

Tale somma dovrà essere in moneta corrente od in titoli al portatore di rendita pubblica dello Stato o garantiti dallo Stato.

Il deposito costituito in titoli pubblici sarà agli effetti dell'asta considerato valido solo quando sia ragguagliato al valore di Borsa che i titoli stessi avevano nel giorno precedente a quello in cui ne è stato eseguito il deposito.

Il detto deposito potrà essere fatto anche nella cassa della suddetta Sezione, ma solo quando taluno dei concorrenti per bene accertati impedimenti di forza maggiore non avesse potuto fare il versamento in tesoreria o non fosse più in tempo di farlo ed a condizione che il concorrente si obblighi a farne un altro nella sezione di tesoreria, qualora rimanga deliberatario e a presentare la ricevuta del nuovo deposito per ottenere la restituzione del primo.

Le ricevute non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma presentate separatamente.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, in questo primo ed unico incanto, e seguirà a favore dell'aspirante che avrà offerto il maggiore ribasso di un tanto per cento sul prezzo indicato nel capitolato d'appalto purchè superi o raggiunga il limite stabilito in apposita scheda suggellata, deposta sul tavolo e che verrà aperta dopo la lettura e l'esame di tutte le offerte presentate.

Il deliberamento avrà luogo quand'anche vi fosse un solo offerente.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentate offerte senza essere rimasti aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in tesoreria, senza poi presentare offerte, verrà rilasciato un certificato dichiarante che segui l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura la pratica di svincolo.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale od in copia autentica l'atto di procura speciale.

Un solo procuratore non potrà rappresentare, nè firmare nel nome di più di un concorrente.

Le spese d'asta, di registro, di bollo e di ogni altra inerente al contratto stesso, saranno a carico del deliberatario, il quale dovrà anticipare l'approssimativo ammontare in L. 100 all'atto della firma del contratto stesso.

Nello stesso giorno dell'avvenuto deliberamento, l'aggiudicatario dovrà presentarsi alla Sezione della Sotto Direzione Demanio Aeronautico in Napoli per la stipulazione del contratto.

Napoli, 31 maggio 1923.

Il capo sezione
ing. Giovanni Elifani.

15165 — A credito

N. 20.

Ministero dei lavori pubblici

SEGRETARIATO GENERALE

Sezione contratti

Avviso d'appalto ad unico incanto

Il giorno 18 luglio 1923, dalle ore 10 alle 11, nella sala delle aste di questo Ministero, dinanzi al direttore generale delle opere pubbliche per l'Italia settentrionale e presso la prefettura di Belluno, avanti al prefetto si addiverrà simultaneamente all'incanto per lo

Appalto dei lavori occorrenti per mantenere in istato di perfetta viabilità il tronco di strada Nazionale n. 7, compreso fra l'incontro con la strada Nazionale Bassano-Primolano n. 7 a Primolano e l'innesto con la strada Nazionale Feltrino-Bellunese n. 6 in Arten, della lunghezza di m. 14.480, escluse le traverse di Arsiè e di Arten, e per conservare le opere d'arte che lo corredano.

Importo presunto complessivo L. 197.470,98, di cui L. 189.595,98 soggette a ribasso.

L'asta avrà luogo a termini dell'art. 87 lett. A, del regolamento di contabilità 4 maggio 1885, n. 3074, e cioè mediante offerte segrete, stese su carta bollata da L. 2,40 da presentare all'asta o da far pervenire in piego suggellato con ceralacca all'Autorità che presiede all'asta, per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Le offerte che si spediscono per la posta debbono portare sulla busta, ove è segnato l'indirizzo, le parole: Offerta per l'asta di cui all'avviso n 20, e debbono avere l'indirizzo: Ministero dei Lavori Pubblici (Sezione contratti).

Le offerte dovranno contenere l'indicazione del ribasso percentuale, oltre che in cifre, anche in tutte lettere, sotto pena di nullità.

L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento quand'anche vi sia un solo offerente.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con ministeriale decreto 28 maggio 1895 e modificato con decreti ministeriali 8 novembre 1900, 9 giugno 1916 e 4 maggio 1921 e di quello speciale in data 1° marzo 1923.

I due capitolati, che dovranno far parte del contratto, saranno visibili presso questo Ministero e la prefettura di Belluno nelle consuete ore d'ufficio.

Copie a stampa del capitolato speciale potranno aversi gratuitamente, facendone richiesta al Ministero dei lavori pubblici (Sezione contratti).

L'appalto avrà la durata di anni tre e più precisamente dal giorno della consegna dei lavori al 30 giugno 1926, salvo all'Amministrazione la facoltà di prorogarne il termine di anno in anno fino a compiere un sessennio.

Per essere ammesso all'incanto, dovrà ciascun concorrente far pervenire a questo Ministero (Sezione contratti) entro il giorno 9 luglio 1923 domanda in carta bollata da L. 2.40, nella quale siano chiaramente indicati il suo nome, cognome, paternità, domicilio e l'oggetto del presente appalto. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) Il certificato generale del casellario del Tribunale competente, di data non anteriore di quattro mesi a quella dell'asta, debitamente legalizzato a norma del R. decreto 19 novembre 1914 n. 1290.

b) Un certificato d'idoneità rilasciato dal Prefetto o Sotto-Prefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori pubblici o privati di natura analoga a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri aver egli dato prove di perizia e di soddisfacente pratica nell'eseguimento o nella direzione di detti lavori

Per ottenere il certificato d'idoneità il concorrente dovrà esibire al Prefetto o Sotto-Prefetto un attestato di data non anteriore di sei mesi a quella dell'asta, rilasciato se trattasi di lavori per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo in servizio attivo, di grado o con attribuzioni non inferiori a quelle d'ingegnere capo o direttore d'ufficio, dal quale risulti che sotto l'alta sorveglianza od immediata direzione sua o dell'ufficio a cui è preposto il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori di natura analoga a quelli da appaltatare,

Quando si tratti di lavori dipendenti da questa Amministrazione, che siano stati diretti dal concorrente per conto altrui a termini dell'art. 15 del Capitolato generale predetto, nell'attestato dovranno essere citati gli estremi del mandato di procura.

L'attestato, oltre l'esatta indicazione del nome, cognome, paternità e domicilio del concorrente, la specifica enunciazione dei lavori e del loro ammontare (segnato in tutte lettere oltre che in cifre) dovrà contenere l'indicazione del tempo e del luogo ove

furono eseguiti i lavori ed accennare, altresì, se furono eseguiti regolarmente e con buon risultato, e se dettero luogo o no a liti tra l'amministrazione e l'appaltatore.

Qualora il funzionario che ha avuto l'alta sorveglianza o la immediata direzione dei lavori non fosse più in servizio attivo l'attestato potrà essere rilasciato da un altro funzionario governativo avente le qualità sovra indicate, il quale certifichi per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità, che dopo aver fatte le opportune indagini e richieste le occorrenti informazioni, gli consta che il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui lavori nelle condizioni suaccennate.

Trattandosi di lavori non eseguiti per conto dello Stato, o sui quali esso non abbia esercitato un'alta sorveglianza, l'attestato potrà essere rilasciato dall'ingegnere od architetto che ne fu il direttore, ma dovrà contenere sempre le indicazioni sovra richieste ed essere confermato, sotto la propria responsabilità, da uno degli ufficiali tecnici governativi suddesignati.

L'attestato verrà in ogni caso ricordato nel certificato del Prefetto o Sotto-Prefetto ed esibito insieme al certificato medesimo.

c) Una dichiarazione, su carta semplice, con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, delle cave nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e che possono influire sull'esecuzione dell'opera, e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare; prezzi che rimarranno invariabili e non suscettibili di aumento per qualsiasi causa anche di forza maggiore per tutto il tempo indicato all'art. 48 del capitolato speciale di appalto.

Per i lavori eseguiti o diretti all'estero possono essere presentati in luogo dei documenti prescritti dalla lettera *b*, certificati del R. Console competente che contengano tutte le indicazioni soprarichieste, con la esplicita dichiarazione che prima di rilasciarli il funzionario dal quale gli atti sono sottoscritti ha eseguito accurate indagini ed assunte sicure informazioni presso le autorità tecniche del luogo.

Le Società anonime e quelle in accomandita per azioni che intendano concorrere, sono tenute:

1° a presentare lo statuto sociale e un certificato della cancelleria del tribunale competente da cui risulti che non si trovano in istato di fallimento;

2° a designare la persona a cui intendano affidare la direzione tecnica dei lavori, presentandone i documenti richiesti sopra alle lettere *a*) e *b*).

Le società Cooperative ed i Consorzi di cooperative che intendano concorrere alla presente gara valendosi delle agevolazioni loro concesse dalla legge, debbono produrre pure lo statuto sociale e dimostrare di essere in grado per la loro costituzione, pei mezzi tecnici ed economici di cui dispongono e per le persone a cui sono conferite l'amministrazione e la direzione, di convenientemente assumere l'appalto e condurlo a compimento.

Inoltre devono presentare:

1. Certificati rilasciati o confermati da funzionari governativi in servizio attivo, con grado e attribuzioni non inferiori a quelle di capo d'ufficio da cui risulti quali lavori siano stati eseguiti da ciascuna cooperativa o da ciascun Consorzio che concorre e dalle singole cooperative che compongono ogni Consorzio;

2. Copia autentica, cioè estratta dal notaio della deliberazione del Consiglio d'amministrazione dalla quale risulti la designazione del direttore dei lavori, del rappresentante della società e dell'incaricato a riscuotere i mandati di pagamento.

Sono dispensati dal presentare tale documento i sodalizi che abbiano già stabilito per statuto le persone alle quali tali mansioni competono.

3. I certificati del direttore dei lavori di cui alle lettere *a*) e *b*).

4. Le Cooperative infine dovranno produrre il certificato di regolare iscrizione nel registro prefettizio.

Le altre Associazioni o Ditte non possono concorrere che per mezzo di uno dei soci, il quale, a termini dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107, sulle opere pubbliche, sarà riconosciuto come unico deliberatario per tutti gli atti e le operazioni di qualsiasi natura sino alla estinzione di ogni rapporto dipendente dal contratto d'appalto.

I concorrenti che, entro i sei mesi antecedenti a quelli della presente asta, siano stati ammessi ad altra gara indetta da questo Ministero, per lavori analoghi d'importo uguale o superiore a quello dell'appalto di cui si tratta, possono esimersi dal presentare i certificati d'idoneità indicati alla lettera *b*), purchè nella domanda forniscano precise indicazioni della gara a cui vennero ammessi.

Il concorrente che rimanga aggiudicatario è tenuto a presentare in ogni caso sia il certificato di moralità, di data non anteriore di quattro mesi a quella dell'asta, rilasciato dall'autorità del luogo di domicilio, sia certificato prefettizio e l'attestato di idoneità indicati alla lettera *b*) del presente avviso.

Il Ministero determinerà con giudizio inappellabile quali fra gli aspiranti possano ritenersi idonei, riservandosi la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I documenti esibiti saranno restituiti ai concorrenti riconosciuti idonei al domicilio da essi indicato, possibilmente due giorni prima di quello fissato per l'incanto.

Per tale restituzione il Ministero si varrà delle facoltà accordategli dall'art. 1° della legge 12 giugno 1890, n. 6889, epperò la spesa di francatura sarà a carico dei destinatari.

I concorrenti ammessi dovranno esibire al presidente dell'asta, insieme alla decretazione d'ammissione alla gara, il certificato d'avere versato in una cassa di tesoreria provinciale un deposito a titolo di cauzione provvisoria di L. 9500 se trattasi di Ditte o Società in genere o di L. 1500 se siano Cooperative o loro Consorzi in numerario, in biglietti di Stato o di Banca o in titoli, come all'art. 5 del capitolato generale.

Non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari verrà rilasciata una dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della polizza di deposito.

A coloro invece che avessero fatto un deposito, senza rendersi poi offerenti, verrà solo rilasciato, dietro esibizione della polizza e di un foglio di carta bollata da una lira, un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, perchè se ne valgano per fare a loro cura la pratica di svincolo.

La cauzione definitiva è stabilita in una somma eguale ad un quarto dell'importo medio annuo netto d'appalto e dovrà essere depositata nella Cassa depositi e prestiti dello Stato secondo le prescrizioni degli articoli 614 e 615 del regolamento per la contabilità generale, salve la facoltà consentita dall'ultimo capoverso dell'art. 7 del capitolato generale.

Il deliberatario dovrà presentarsi alla stipulazione del contratto entro il termine che gli verrà prefisso dal Ministero.

Le spese tutte inerenti all'appalto di stampa del capitolato speciale, di bollo e di registro, sono a carico dell'aggiudicatario definitivo.

Però l'aggiudicatario condizionato che abbia presentato offerta superata nell'altra sede d'incanto dovrà pagare la registrazione del verbale a cui la sua aggiudicazione si riferisce e tutte le spese relative.

Roma, 11 giugno 1923.

Il capo servizio ai contratti
avv. Pio Cerruti.

15301 — A credito.

INTENDENZA DI FINANZA DI GENOVA

Addì 5 luglio 1923, alle ore 10,30, sarà tenuto presso l'Intendenza di Genova un'asta a partiti segreti con aggiudicazione de-

finitiva ad un ec incanto per l'appalto della rivendita n. 5 in Sampierdarena del reddito di L. 56.212 nell'esercizio 1921-922.

Il canone legale dovuto per il pri no esercizi dell'appalto ammonta a L. 244 5.50 somma che dovrà essere elevata con offer contenenti l'aumento fatto per ogni cento lire al suindicato canone legale.

Il deposito da effettuarsi per adire all'asta e di L. 11.218.

Più dettagliate informazioni possono desumersi dall'avviso pubblicato all'albo dell'Intendenza e del municipio di Sampierdarena.

Genova, 13 giugno 1923.

L'intendente
Fracchia

N. B. — Il presente avviso d'asta sostituisce quello pubblicat in data 16 maggio 1923 n. 15800. il quale resta annullato.
15466 — A credito.

N. 21.

Ministero dei lavori pubblici

SEGRETARIATO GENERALE

Sezione contratti

Avviso d'appalto ad unico incanto

Il giorno 21 luglio 1923, dalle ore 10 alle 11, nella sala delle aste di questo Ministero, dinanzi al direttore generale delle opere pubbliche per l'Italia meridionale e insulare e presso la Prefettura di Catanzaro, avanti al prefetto, si addiverrà simultaneamente all'incanto per lo

Appalto dei lavori occorrenti per la costruzione della baracca tura asismica di per sè stante e di tutte le strutture orizzontali (solai e coperture) del nuovo palazzo di giustizia di Catanzaro in cemento armato, nonchè per l'esecuzione di opere murarie varie.

Importo presunto complessivo L. 1.460.714,31 soggetto a ribasso.

L'asta avrà luogo a termini dell'art. 87, lettera *A*, del regolamento di contabilità 4 maggio 1885, n. 3074, e cioè mediante offerte segrete, stese su carta bollata da L. 2.40 da presentare all'asta o da far pervenire in piego suggellato con ceralacca all'autorità che presiede all'asta per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Le offerte che si spediscono per la posta debbono portare sulla busta ove è segnato l'indirizzo, le parole: Offerta per l'asta di cui all'avviso n. 21 e debbono avere l'indirizzo: Ministero dei lavori pubblici (Sezione contratti).

Le offerte dovranno contenere la indicazione del ribasso percentuale, oltre che in cifre, anche in tutte lettere, sotto pena di nullità.

L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento quand'anche vi sia un solo offerente.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con ministeriale decreto 28 maggio 1895 e modificato con decreti Ministeriali 8 novembre 1900, 9 giugno 1916 e 4 maggio 1921 e di quello speciale in data 18 novembre 1922.

I due Capitolati ed i disegni che dovranno far parte del contratto saranno visibili presso questo Ministero e la prefettura di Catanzaro, nelle consuete ore di ufficio.

Copie a stampa del Capitolato speciale potranno aversi gratuitamente facendone richiesta al Ministero dei lavori pubblici (Sezione contratti).

I lavori dovranno intraprendersi subito dopo la regolare consegna per dare ogni cosa compiuta entro mesi 12 consecutivi dalla consegna stessa.

Per essere ammesso all'incanto, dovrà ciascun concorrente far pervenire a questo Ministero (Sezione contratti) entro il giorno 12 luglio 1923 domanda in carta bollata da L. 2,40, nella quale siano chiaramente indicati il suo nome, cognome, paternità, domicilio e l'oggetto del presente appalto.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) il certificato generale del casellario del tribunale competente, di data non anteriore di quattro mesi a quella dell'asta, debitamente legalizzato a norma del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1299;

b) un certificato d'idoneità rilasciato dal prefetto o sottoprefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori pubblici o privati di natura analoga a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri aver egli dato prove di perizia o di soddisfacente pratica nell'eseguimento o nella direzione di detti lavori

Per ottenere il certificato d'idoneità il concorrente dovrà esibire al prefetto o sotto prefetto un attestato di data non anteriore di sei mesi a quella dell'asta, rilasciato, se trattasi di lavori per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo, in servizio attivo, di grado o con attribuzioni non inferiori a quelle di ingegnere capo o direttore d'ufficio, dal quale risulti che sotto la sua sorveglianza od immediata direzione sua o dell'ufficio a cui è preposto, il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori di natura analoga a quelli da appaltare. Quando si tratti di lavori dipendenti da questa Amministrazione, che siano stati diretti dal concorrente per conto altrui a termini dell'art. 15 del capitolato generale predetto, nell'attestato dovranno essere citati gli estremi del mandato di procura.

L'attestato, oltre l'esatta indicazione del nome, cognome, paternità e domicilio del concorrente, la specifica enunciazione dei lavori e del loro ammontare (segnato in tutte lettere oltre che in cifre), dovrà contenere l'indicazione del tempo e del luogo ove i lavori furono eseguiti ed accennare, altresì, se furono eseguiti regolarmente e con buon risultato e se dettero luogo o no a liti fra l'Amministrazione e l'appaltatore.

Qualora il funzionario che ha avuto l'alta sorveglianza o la immediata direzione dei lavori non fosse più in servizio attivo, l'attestato potrà essere rilasciato da un altro funzionario governativo avente le qualità sovra indicate, il quale certifichi, per scienza propria o sotto la sua personale responsabilità, che, dopo aver fatte le opportune indagini e richieste le occorrenti informazioni, gli consta che il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui lavori nelle condizioni suaccennate.

Trattandosi di lavori non eseguiti per conto dello Stato, o sui quali esso non abbia esercitato un'alta sorveglianza, l'attestato potrà essere rilasciato dall'ingegnere od architetto che ne fu il direttore, ma dovrà contenere sempre le indicazioni sovra richieste ed essere confermato, sotto la propria responsabilità, da uno degli ufficiali tecnici governativi suddesignati.

L'attestato verrà in ogni caso ricordato nel certificato del prefetto o sottoprefetto ed esibito insieme al certificato medesimo;

c) una dichiarazione, su carta semplice, con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, delle cave nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e che possono influire sull'esecuzione dell'opera, e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare; prezzi che rimarranno invariabili e non suscettibili di aumento per qualsiasi causa anche di forza maggiore.

Per i lavori eseguiti o diretti all'estero possono essere presentati in luogo dei documenti prescritti dalla lettera *b)*, certificati del R. console competente che contengano tutte le indicazioni sopra richieste, con la esplicita dichiarazione che prima di rilasciarli il funzionario dal quale gli atti sono sottoscritti ha eseguito accurate indagini ed assunto sicure informazioni presso le autorità tecniche del luogo.

Le Società anonime e quelle in accomandita per azioni che intendano concorrere, sono tenute:

1° a presentare lo statuto sociale e un certificato della cancelleria del tribunale competente da cui risulti che non si trovano in istato di fallimento;

2° a designare, mediante deliberazione del Consiglio d'amministrazione, qualora non risulti dallo statuto sociale, estratta da

grado e debitamente legalizzata la persona a cui intendano affidare la direzione tecnica dei lavori, presentandone i documenti richiesti sopra alle lettere a) e b).

I Consorzi di Cooperative che intendano concorrere alla presente gara valendosi delle agevolazioni loro concesse dalla legge, debbono produrre pure lo statuto sociale e dimostrare di essere in grado per la loro costituzione, pei mezzi tecnici ed economici di cui dispongono e per le persone a cui sono conferito l'amministrazione e la direzione, di convenientemente assumere l'appalto a condurlo a compimento. Inoltre devono:

1. Presentare certificati rilasciati o confermati da funzionari governativi in servizio attivo, con grado o attribuzioni non inferiori a quelle di capo d'ufficio da cui risulti quali lavori siano stati eseguiti da ciascun Consorzio che concorre e dalle singole Cooperative che compongono ogni Consorzio.

2° designare la persona cui intendono affidare la direzione dei lavori, presentandone i documenti richiesti sopra alle lettere a) e b);

Le altre associazioni o ditte non possono concorrere che per mezzo di uno dei soci, il quale, a termini dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107 sulle opere pubbliche sarà riconosciuto come unico deliberatario per tutti gli atti e le operazioni di qualsiasi natura sino alla estinzione di ogni rapporto dipendente dal contratto d'appalto.

I concorrenti che, entro i sei mesi antecedenti a quelli della presente asta, siano stati ammessi ad altra gara indetta da questo Ministero per lavori analoghi d'importo uguale o superiore a quello dell'appalto di cui si tratta, possono esimersi dal presentare i certificati d'idoneità indicati alla lettera b, purchè nella domanda forniscono precise indicazioni della gara a cui vennero ammessi.

Il concorrente che rimanga aggiudicatario è tenuto a presentare in ogni caso sia il certificato di moralità, di data non anteriore di quattro mesi a quella dell'asta, rilasciato dall'autorità del luogo di domicilio, sia il certificato prefettizio e l'attestato d'idoneità indicati alla lettera b, del presente avviso.

Il Ministero determinerà con giudizio inappellabile quali fra gli aspiranti possano ritenersi idonei, riservandosi la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I documenti esibiti saranno restituiti ai concorrenti riconosciuti idonei al domicilio da essi indicato, possibilmente due giorni prima di quello fissato per l'incanto.

Per tale restituzione il Ministero si varrà delle facoltà accordategli dall'art. 1 della Legge 12 giugno 1890, n. 6889; epperò la spesa di francatura sarà a carico dei destinatari.

I concorrenti ammessi dovranno esibire al Presidente dell'asta insieme alla decretazione d'ammissione alla gara, il certificato di aver versato in una Cassa di Tesoreria Provinciale un deposito a titolo di cauzione provvisoria di L. 50.000 se trattasi di Ditte e Società in genere e di L. 8000 se trattisi di Consorzi di Cooperative in numerario, in biglietti di Stato o di Banca o in titoli, come all'art. 5 del Capitolato generale.

Non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari verrà rilasciata una dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della polizza di deposito.

A coloro invece che avessero fatto un deposito, senza rendersi poi offerenti, verrà solo rilasciato, dietro esibizione della polizza e di un foglio di carta bollata da una lira, un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte perchè se ne valgano per fare a loro cura la pratica di svincolo.

La cauzione definitiva è stabilita in una somma eguale al 5 0/0 dell'importo netto d'appalto e dovrà essere depositata nella Cassa Depositi e Prestiti dello Stato secondo le prescrizioni degli articoli 614 e 615 del Regolamento per la contabilità generale, salvo la facoltà consentita dall'ultimo capoverso dell'art. 7 del Capitolato generale.

Il deliberatario dovrà presentarsi alla stipulazione del contratto entro il termine che gli verrà prefisso dal Ministero.

Le spese tutte inerenti all'appalto di stampa del Capitolato speciale, di bollo e di registro, sono a carico dell'aggiudicatario definitivo. Però l'aggiudicatario condizionato che abbia presentato offerta superata nell'altra sede d'incanto dovrà pagare la registrazione del verbale a cui la sua aggiudicazione si riferisce e tutte le spese relative.

Roma, 13 giugno 1923.

Il capo servizio ai contratti
avv. Pio Cerruti

15389 — A credito.

L'Intendente di finanza
della provincia di Chieti

Avviso d'asta

Il 18 luglio 1923, alle ore 10, sarà tenuto presso l'Intendenza di finanza di Chieti, l'asta a scheda segreta, con aggiudicazione definitiva ad unico incanto per l'appalto della rivendita num. 7 in Ortona a Mare, che nell'esercizio 1921-922 ha dato il reddito di L. 12.471.90.

Il canone legale annuale ascende a L. 2566, che resterà fisso per l'intera durata dell'appalto, salvo all'appaltatore la facoltà di richiedere la revisione qualora, per cause a lui non imputabili, il reddito suindicato diminuisca almeno di un quinto, ed all'Amministrazione di domandarne per conto suo la revisione nel caso di aumento oltre il limite suindicato.

I concorrenti dovranno elevare con offerte segrete l'aumento per ogni cento lire del suindicato canone legale.

Il deposito da effettuarsi per adire all'asta è di L. 2483.58.

Più dettagliate informazioni possono desumersi dall'avviso pubblicato nell'albo dell'Intendenza di finanza di Chieti, del municipio di Ortona a Mare e dello spaccio all'ingrosso di Ortona a Mare.

Chieti, 13 giugno 1923.

L'intendente
E. Agni.

15435 — A credito.

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI VICENZA

Avviso

La Ditta Pretto Giovanni e Luigi ha, in data 23 aprile 1923, presentato domanda di derivare a scopo irriguo dalla roggia Regazzo in comune di Quinto Vicentino mod. 1 d'acqua per ore otto settimanalmente, con restituzione dello colaticcio nella stessa roggia e in corrispondenza alla presa.

Vicenza, 31 maggio 1923.

L'ingegnere capo
L. Del Gaulle.

5288 — A pagamento

AVVISO

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI AQUILA

La Società Anonima Malterie Italiane ha, in data 27 dicembre 1922, presentato domanda per derivazione di n. 2 moduli d'acqua dal gran collettore del Fucino, in comune di Avezzano, località Incile, e con restituzione in comune di Avezzano, località Trara, per lavorazione di cereali e produzione di ghiaccio.

Aquila, 4 giugno 1923.

L'ingegnere capo
Nicola Fortunato.

15156 — A pagamento.